

## TORNATA DEL 22 MAGGIO 1855

— 33 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi — Considerazioni del senatore Mameli a nome dell'ufficio centrale contro l'emendamento del senatore Alberto Ricci all'articolo 16, e proposta di un articolo addizionale — Il senatore Sclopis appoggia l'emendamento del senatore Ricci — Proposizione del senatore Di Vesme per la surrogazione dell'articolo 3 ministeriale all'articolo 16 dell'ufficio centrale — Considerazioni dei senatori Mameli e Sclopis — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia — Osservazione del senatore Alferi in ordine alla proposta del senatore Di Vesme — Parole del senatore Collet combattute dal senatore Mameli — Reiezione della proposta del senatore Di Vesme — Aggiunta proposta dal senatore Benso, membro dell'ufficio centrale, all'articolo 16 — Obbiezione del senatore Alferi — Risposta del senatore De Ferrari — Approvazione dell'articolo 16 coll'aggiunta proposta dal senatore Benso — Reiezione dell'emendamento del senatore Ricci — Approvazione dell'articolo addizionale — Articolo 17: osservazioni dei senatori Di Castagneto e Mameli — Approvazione dell'articolo 17 colla modificazione proposta dall'ufficio centrale — Osservazioni del senatore Giulio sulla tabella delle pensioni vitalizie annessa all'articolo 18 — Parole dei senatori Plana, Luigi di Collegno, Giacinto di Collegno e del ministro delle finanze — Adozione dell'articolo 18 e della tabella in un colla modificazione alla medesima proposta dall'ufficio centrale — Adozione degli articoli 19, 20, 21 e 22 — Schiarimenti richiesti dal senatore Di Vesme riguardo all'articolo 23 forniti dal senatore Giacinto di Collegno — Dichiarazioni al riguardo del presidente del Consiglio e dei senatori De Cardenas e Giacinto di Collegno — Adozione dell'articolo 23 — Articolo 24: considerazioni generali del senatore Della Torre — Risposte del presidente del Consiglio — Osservazioni sull'articolo del senatore Bilet — Emendamenti dei senatori Sauli e Di Vesme al § 3°, combattuti dai senatori Giacinto di Collegno, D'Angennes, e dal ministro di grazia e giustizia — Ritiro dell'emendamento del senatore Di Vesme — Approvazione dei §§ 1° e 2° dell'articolo 24 — Emendamento del senatore Plezza al § 5° che ritira in seguito alle osservazioni del ministro di grazia e giustizia — Incidente sollevato dalla domanda del senatore De Cardenas di un'inchiesta che dà luogo ad alcune parole del presidente del Consiglio, del ministro di grazia e giustizia e del senatore Di San Martino — Adozione dei successivi paragrafi, dell'intero articolo 24, e degli articoli 25 e 26 — Aggiunta del senatore Giulio all'articolo 1° — Dichiarazione del ministro di grazia e giustizia — Reiezione dell'aggiunta del senatore Giulio — votazione dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**QUARELLI**, segretario, legge il verbale della precedente tornata, che è approvato.

Legge quindi il seguente sunto di petizioni:

2039. Diversi abitanti del comune di Pollone, provincia di Biella (Petizione mancante dell'autenticità delle firme);

2040. Cordonat Ottavio, Francesco Massa e Cirillo Massi di Pinerolo (Petizione mancante dell'autenticità delle firme);

2041. Diciassette abitanti del comune di Toirano, provincia d'Albenga, domandano che venga approvato il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi, ecc.

### **SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI.**

**PRESIDENTE.** La discussione si riapre dove si era fermata, cioè sull'articolo 16 della legge e sull'emendamento, ossia riforma di quest'articolo, proposta dal senatore Ricci.

Si proponeva di parlare su questa riforma dell'articolo il signor senatore Mameli, commissario dell'ufficio centrale, al quale accordò la parola.

**MAMELI.** Signori, dopo che il Ministero, abbandonando il suo sistema, ha accettato, ed il Senato ha adottato quello dei signori senatori Des Ambrois e Collegno, non è più il caso di esaminare quale dei due sia migliore, ma bensì se l'aggiunta, che si vorrebbe fare agli articoli già votati, sia o no consentanea al principio che informa la proposta cui si è data la preferenza.

Il progetto del Ministero, inteso a sopprimere le comunità e gli stabilimenti d'ordini monastici e corporazioni religiose esistenti nello Stato, era logico nelle sue conseguenze, emancipandone i membri, ed attribuendo loro l'esercizio dei diritti civili. Ugualmente era in questo punto l'economia della legge del 1801 sotto la dominazione francese, perchè i conventi vennero discesi, ed i religiosi cessarono allora di essere tali agli occhi del civile legislatore.

Il nuovo progetto però, dichiarando soltanto che cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case d'ordini religiosi, è inteso a rispettare le posizioni attuali degli individui, non a mutarne la condizione; quindi sarebbe illogico ed incoerente il volerlo estendere alle conseguenze del contrario principio.

Perciò l'opposizione non è ora, agli occhi miei, che l'ultimo sforzo per spingerci all'assurdo colla esagerazione dell'istesso nostro principio.

Strana metamorfosi, o signori, e singolar sorte di questa legge! Finchè non si aveva a fronte che il primo progetto del Governo, uno dei più gravi appunti era quello di scacciare, con piglio piuttosto rivoluzionario che di tempi tranquilli ed ordinati, i frati e specialmente le monache inoffensive dal loro pacifico asilo, senza alcun riguardo ai vincoli religiosi, ai sacrifici fatti, ed ai diritti acquistati. Dappoichè un nuovo progetto è sorto per cura d'uomini savì, concilianti e moderati, a temperarne il rigore, e conciliare i principii di sovranità e d'indipendenza nel temporale, ai quali non possiamo senza rovina dello Stato rinunziare, coi riguardi dovuti agl'individui, le veci sono mutate, la religione dei voti dimenticata, e s'invoca come più benigno ed equo il primo partito, che il Ministero ed il Senato hanno già eliminato.

Io pertanto esporrò alcuni brevissimi riflessi onde dimostrare che l'articolo che si vorrebbe aggiungere è per ogni verso inattendibile.

Primieramente, se questa legge non svincola i religiosi dalle conseguenze dei voti solenni, non fa loro ingiuria alcuna, avendo essi medesimi rinunziato colla professione alla loro libertà. Dico conseguenza dei loro voti solenni perchè le nostre leggi da questi appunto misurano gli effetti civili riguardo ai professi.

Diffatti negli articoli 714, 715, 716, 923 del Codice civile vediamo regolata la capacità di ricevere per testamento o *ab intestato*, e di disporre sulla base dei voti or perpetui, or temporarii, e dello scioglimento legittimo dal vincolo dei medesimi; ed ammessa pure la distinzione fra i professi nelle corporazioni religiose regolari e nelle secolari, perchè l'assoluta incapacità d'ogni dominio accompagna quelli e non questi, salvo che fosse altrimenti stabilito per la loro ammissione nello Stato.

Or bene, io dico, gli oppositori, i quali in tutto il corso della presente discussione si sono mostrati così teneri delle prerogative dell'autorità ecclesiastica, che anche noi intendiamo sinceramente rispettare, come mai, dico, vogliono alla pontificia secolarizzazione, che nel nostro sistema rimane salva ai religiosi con una disposizione di cui ora non godono, sostituire un altro mezzo, senza alcun riguardo al vincolo religioso ed all'ecclesiastica autorità?

Ho parlato di disposizioni di favore, e tali sono veramente quelle, per cui due terzi del sussidio sono riservati ai secolarizzati, e non cessano per qualunque posteriore acquisto o collocamento, lasciando l'altro terzo a pro della famiglia religiosa.

Che se nel caso dell'articolo 15 del progetto, contemplato ancora dalle regole canoniche, di scioglimento per deficienza di numero, e per non poter essere convenientemente concentrati, i religiosi superstiti, muniti o non di pontificio rescritto, sono provvisti fuori del chiostro, egli è perchè senza proprio fatto e loro malgrado sono obbligati a vivere nel secolo, nè il legislatore può riguardarli come membri vincolati ad un'associazione religiosa, dacchè questa ha cessato di esistere.

L'anomalia ed incongruenza del sistema degli oppositori si renderà vieppiù manifesta ove si consideri che le disposizioni dei mentovati articoli del Codice civile, anche ammessa l'aggiunta che si vorrebbe fare, rimarranno tuttavia in vigore per gl'individui delle case religiose, alle quali non sarà colla presente legge rievocata la civile personalità.

Esaminando poi la cosa nell'interesse della disciplina monastica e regolare, di cui sono ugualmente gelosi gli oppositori, io affermo che il più efficace mezzo onde rompere tutti i vincoli sia quello appunto nel quale tanto gli oppositori stessi insistono.

Finchè i religiosi sapranno che, soggiacendo allo sfratto per incorreggibilità, non godranno dei vantaggi riservati ai legittimamente secolarizzati, potrà esservi qualche ritegno; ma se li emancipate fin d'adesso, non avranno alcun freno, nè timore.

Come volete che restino pacifici e subordinati nei chiostri dopo che la legge avrà proclamato la risoluzione di tutti i vincoli?

E tutti i vincoli sarebbero veramente sciolti, e calpestate la religione dei voti monastici, massime di quello di povertà e di obbedienza, quando gl'individui, reintegrati nei diritti civili, potessero acquistare, possedere e disporre liberamente, vivendo nei chiostri, come se fossero secolari. Questo sarebbe un contrassenso troppo ovvio agli occhi di tutti.

Quanto a me avrei preferito a questo illogico partito il primo concetto del Ministero, che, sebbene duro, aveva il vantaggio d'essere coerente a sè stesso nell'applicazione del suo principio.

Uscendo dall'angusta cerchia dei conventi ed entrando in quella più larga delle famiglie, alle quali i religiosi e le religiose appartengono, non possiamo perdere di vista i gravi imbarazzi e le perturbazioni che produrrebbe il concorso inaspettato di tanti individui che si aveano come morti al secolo quanto ai diritti di successione.

Il rispetto di diritti non ancora acquistati non può certamente vincolare l'arbitrio del legislatore. Ma non piccolo peso può aggiungere alle altre considerazioni, avuto riguardo al grande numero di famiglie, le quali vedrebbero da una improvvida legge sì gravemente turbati i loro interessi.

Ma si dice: voi siete così gelosi dei diritti delle famiglie, quando si tratta di migliorare la condizione dei religiosi, mentre non siete stati così riguardosi e rispettivi allorchè si è trattato di abolire i vincoli di fedecommesso e di primogenitura. Ovvìa è, a parer mio, la differenza dei casi.

La legge, rievocando siffatti vincoli, ha migliorato la condizione dei possessori e delle famiglie stesse, rendendo perfetta e libera la proprietà dei beni, e creando, per così dire, l'interesse d'accrescerne e migliorarne la superficie. Laddove ora si tratta d'attribuire la capacità ed i diritti di famiglia a chi li ha perduti per proprio fatto e volontà. La legge può farlo senza ledere la rigorosa giustizia; non dovrebbe però prescriverlo il savio legislatore, per un riguardo alle posizioni acquistate, senza grave necessità a fronte di più gravi inconvenienti nella generalità dei casi, e massime essendovi l'ostacolo del voto religioso, che si vuole rispettare finchè non sia dall'autorità ecclesiastica dispensato.

Passando finalmente ad un ordine d'idee più elevato, io penso che, ove l'articolo d'aggiunta si adottasse, dovrebbe, come logica conseguenza del principio che inchioderebbe l'astrazione assoluta dai voti religiosi, estendere anche all'esercizio dei diritti politici; ed a ciò appunto ha accennato il signor senatore di Vesme riferendosi all'articolo 24 dello Statuto. Quindi noi avremmo molti frati elettori ed eleggibili nelle varie classi indipendenti dal censo, che non è per altro molto rilevante in diverse provincie dello Stato.

Ora la nostra politica prudenza può ella mai consentire che s'insinuino nei Municipi e nella Rappresentanza nazionale un elemento così numeroso e sfavorevole alle presenti istituzioni a cagione delle sgradite riforme che ne seguirono, senza essere neutralizzato dal tempo, e, ciò che più monta, privo per la stessa sua eccezionale condizione della piena libertà di coscienza e d'azione?

Una considerazione ultima basterà per isgannare affatto coloro che, confondendo le cose sacre colle profane, vorrebbero, senza la previa secolarizzazione della competente autorità, fare partecipi i religiosi di tutti i diritti civili.

Il primo dovere, che in virtù del professato voto d'obbedienza incombe ai regolari, egli è quello di non potersi assoggettare ad alcun'altra autorità, sia pure il vescovo, il principe, od il comune stesso in cui vivono, senza il regolare permesso del loro superiore e sotto le pene lasciate all'arbitrio del medesimo. Questa è la disposizione testuale del Concilio Tridentino, conforme agli antichi canoni, nella sess. 25<sup>a</sup>, cap. IV, *De regularibus*.

Finchè adunque non siano prosciolti dall'osservanza dei voti per pontificio rescritto, voi, emancipandoli di vostro mero arbitrio, li avrete posti in questa condizione, dura ed inopportuna per loro, falsa e pericolosa per la società: o di avere pessimi cittadini se volete che siano frati fedeli ai loro voti, o di avere frati senza coscienza se volete che siano obbedienti alle leggi, alle istituzioni ed alle autorità dello Stato. Questo è il vero caso della regola di diritto e di retta ragione: *nemini debet iniqua conditio inferri*.

Per questi motivi ho, con l'ufficio centrale, ferma fiducia nella saviezza del Senato che non otterrà favorevole accoglimento una proposta che ho dimostrato essere per ogni verso sconvenientissima.

In quanto poi al dubbio elevatosi da alcuni oratori circa il modo con cui potranno essere rappresentate nei contratti, nei giudizi ed in altri atti amministrativi occorrenti per i loro bisogni e del culto, le case religiose, alle quali colla presente legge sarà rievocata la civile personalità, risponderò che l'ufficio centrale lo avea preveduto fin dalla sua prima adunanza. E sebbene non stimasse molto fondato tale dubbio, perchè dal complesso della legge, e specialmente dagli articoli 1, 9, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, chiaramente emergeva che, ad eccezione delle disposizioni espresse, nulla s'intendeva innovato circa il governo e l'amministrazione delle stesse case; tuttavia avea formulato un articolo d'aggiunta per sottoporlo, ove ne fosse il caso, come ora lo sottopone alle vostre deliberazioni, del tenore seguente:

\* Non ostante la disposizione dell'articolo 1<sup>o</sup>, i membri delle case religiose, le quali cessano di essere riconosciute come enti morali, potranno fare in comune gli atti necessari per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto, e per quest'effetto saranno rappresentati dai rispettivi capi religiosi secondo le regole del loro istituto. »

**PRESIDENTE.** L'intendimento della Commissione è che faccia parte dell'articolo 16, ovvero debba formare un articolo a parte?

**MANELLI.** È meglio un articolo separato.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sclopis.

**SCLOPIS.** Signori senatori! Non per rimuovermi dal principio che ho difeso lungamente nella discussione generale, e che credo inconcusso a fronte di tutti gli argomenti che si sono addotti contro, vale a dir l'inviolabilità della proprietà, io prendo la parola oggi per appoggiare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Alberto Ricci.

Ma io lo faccio perchè credo che, non per servire agli andirivieni d'una tortuosa opposizione, ma per giovare al miglioramento d'una legge, si debba, anche da quelli che ne combattono il principio, quando si prevede che la legge possa avere il suo corso ed effetto contro le nostre opinioni, si debba, dico, cercare di migliorarne le disposizioni.

Per conseguenza io dichiaro che tutto ciò che io verrò dicendo non inferma per nulla la mia convinzione profonda che la legge di cui si tratta, anche modificata dalla Commissione attuale, è una legge violatrice del diritto di proprietà, è una legge che urta direttamente contro il nostro diritto politico, contro il nostro diritto civile.

Premessa questa dichiarazione, io ben volentieri vengo a tributare alla Commissione, ed in particolare all'onorevole mio amico e collega il senatore Des Ambrois, i dovuti elogi per aver voluto temperare ciò che ad esso parve eccessivo nella legge precedente.

Le viste conciliative, sincere, quali sono introdotte da uomini abili, hanno sempre il diritto di essere altamente apprezzate, ma il senatore Des Ambrois nella stessa sua relazione, con quell'ingenuità che gli è propria e con quell'avvedutezza che lo distingue, caratterizza il partito a cui si appigliava e prevede che questo partito avrebbe avuto gl'inconvenienti dei mezzi termini. Inconvenienti di mezzi termini io riconosco appunto nel progetto attuale che si presenta dalla Commissione nella nuova sua redazione.

Quando si vuol fare una legge, o signori, la prima considerazione dev'essere di avere un principio fisso: lo avea il Ministero quando la propose, e ne deduceva le conseguenze dirette, le conseguenze attuali quali le desume la Commissione non mi paiono più analoghe al principio che informava la legge, che si è mantenuto virtualmente, ma che poi in molte parti si abbandona.

Signori, si può essere avversi o parziali ai frati ed alle monache, si può essere disposti a secondare piuttosto le viste di largo o di stretto reggimento, ma non si può mai essere ingiusti. Ora io credo che le disposizioni a cui allude l'emendamento del senatore Ricci sono tali che tendono a correggere un'ingiustizia, che tendono a mettere in effetto un principio d'equità.

Che cosa fa il Governo nel progetto di legge attualmente in discussione? Modifica essenzialmente le condizioni delle case religiose, modifica per conseguenza implicitamente le condizioni di tutti gl'individui che compongono queste case; le modifica d'autorità propria, e noi abbiamo udito nel corso della discussione generale vantarsi spesso il diritto che avea il Governo di agire da per sé senza ricorrere ad autorità ecclesiastiche; noi l'abbiamo udito spesse volte anche inculcare l'importanza di attenersi alla via dell'autorità civile senza deviare ad altre considerazioni.

Quindi non è senza meraviglia, o signori, che io vedo attualmente l'onorevole membro della Commissione, che ha testè preso la parola, mostrarsi così sollecito e dell'osservanza de' voti, e della necessità che ci sia di ottenerne la dispensa dall'autorità competente e della subordinazione ne' chiostri.

Signori, noi dobbiamo considerare in questa circostanza i religiosi non più come religiosi, ma come cittadini; noi mutiamo la loro posizione come religiosi, noi dobbiamo per conseguenza lasciar loro l'alternativa di appigliarsi alla condizione di cittadini.

La stessa idea che attualmente sorride all'ufficio cen-

trale sorrideva alla Costituente francese; e nelle prime disposizioni fatte dall'Assemblea costituente francese vi era appunto la soppressione religiosa senza nessuna concessione di diritti civili; ma poi avvedutosi il Governo come questo portasse un'enormità di dissidenze nelle disposizioni relative, si venne colla legge dell'anno II a concedere i diritti civili a tutti i religiosi soppressi.

Io so bene, o signori, che mi si risponderà con quell'argomento che molte volte ho udito a dire: non è una soppressione, non è altro che il togliere la personalità civile; argomento gentile, argomento sottile, argomento che cade tuttavia davanti alla semplice espressione del buon senso; che cosa volete o signori? Volete conservare gli ordini e poi volete che non esistano in faccia al Governo, dacché voi loro togliete quella sola autorità che il Governo loro compartiva, la ricognizione legale; dunque cessiamo di volere con questa ambiguità che un corpo sussista e non sussista, che un corpo stia e non stia, che il Governo agisca e non agisca, che protegga e distrugga! Siamo di buon conto, o signori, siamo come quelli di cui abbiamo inteso invocare l'esempio in questo recinto!

Nella discussione precedente molti oratori si sono mostrati molto teneri e disposti di seguire gli esempi così delle leggi della Costituente francese e dei successivi decreti, come delle disposizioni fatte dal Governo repubblicano piemontese.

Io, signori, vorrei che, poichè il principio della legge venisse ammesso, si seguisse da noi l'esempio di ciò che si è fatto allora in Piemonte.

Io vorrei, o signori, che si facesse ciò che è stato prescritto col decreto dei consoli 28 termidoro, anno X, pubblicato con decreto dell'amministratore generale del 13 bruttidoro seguente.

Questo decreto il quale porta il principio della soppressione, perchè non ammette distinzione, e lo dichiaro questa distinzione non mi par degna della severità della nostra disposizione. Con questa soppressione che cosa si stabiliva in questo decreto? Da principio all'articolo 11 si diceva che i membri delle case ed altri stabilimenti soppressi, che sono nati in paesi appartenenti alla repubblica francese e che continueranno il loro soggiorno nei medesimi, ricevano un'annua pensione, cioè: di lire 600 per ciascheduno degli individui che hanno 70 anni compiuti, e di lire 500 per tutti gli altri di un'età inferiore. Poi faceva loro varie acclività di portar seco i mobili delle loro celle e gli utensili particolari di cui si servivano; quindi diceva: non sono compresi in questo decreto le sorelle dette della carità e tutti gli individui unicamente dedicati dal loro istituto ad assistere agli ammalati od al servizio dell'istruzione pubblica.

Dopo di aver dato queste due disposizioni, che ho citato perchè sono analoghe a quelle del progetto attuale, entrava nelle viste appunto di apprestare ad individui appartenenti alle case religiose, che non uscivano per il atto di questo decreto, un modo di convivere insieme; ed ecco come provvedeva all'articolo 4 del titolo II:

« L'amministratore generale della 27<sup>a</sup> divisione militare sceglierà inoltre, fra gli in addietro conventi o monasteri di figlie, sei delle case più vaste, più ben tenute, le quali saranno riservate per servire di ritiro alle in addietro religiose, le quali, qualunque sia l'ordine al quale avranno appartenuto, vorranno soggiornarvi e riunirsi per vivere in comune e sotto le regole del loro ordine, finchè l'autorità ecclesiastica abbia stabilito una disciplina uniforme

sotto la clausola speciale che queste religiose si daranno all'istruzione delle fanciulle. A quest'effetto l'amministratore generale proporrà una dotazione conveniente. Sceglierà egli pure quattro dei conventi più vasti per ritirarvi i religiosi di qualunque ordine aventi più di 60 anni, che vorranno vivere in comune. »

Ecco, o signori, una legge equa; ecco, o signori, una legge logica: stabilisce il principio che il Governo non riconosce più questi ordini, poi assegna ai membri di questi ordini che sono soppressi, e a cui si è tolta la personalità civile, perchè il Governo non può fare di più, assegna un'annua pensione, la quale in proporzione del prezzo dei viveri in allora era assai più lauta di quella che si assegna attualmente; fa più specificamente, ed in modo più chiaro che nel progetto attuale, l'eccezione per gli ordini addetti all'istruzione ed assistenza dei malati, e finalmente dice:

« Quelli poi che vorranno vivere in regola comune, che vorranno serbarsi fuori del secolo, avranno agio da trovare asilo in queste case. »

Ma in che modo, o signori? colla loro pensione, coi loro diritti.

Così agisce un Governo liberale, così agisce un Governo il quale trae dalle sue premesse non solamente ciò che a lui giova, ma quello anche che è dovuto ai membri delle case religiose che egli colpisce per ragioni che crede di interesse pubblico.

Io, o signori, non vedo quale motivo ci sarebbe, adottando il principio emesso dal Governo ed approvato dall'ufficio centrale, di non accostarsi a queste regole che già ebbero l'assenso di quella stessa autorità legislativa di cui si lodavano gli atti, da cui s'informa lo spirito di molti dei difensori di questa legge.

Io non temo con questo nè che si turbi la subordinazione nei chiostrì, nè che venga meno nei religiosi che esciranno il rispetto alle leggi. Io non dimando altro che una condizione di equità; io non dimando altro che una deduzione logica del principio; questa deduzione del principio; secondo che mi pare, non è stata sufficientemente avvertita, nè consacrata nel nuovo progetto dell'ufficio centrale, il quale progetto, come l'onorevole senatore Mameli stesso diceva, è stato compilato sicuramente da uomini savi, da uomini giusti, da uomini imparziali.

Ma io credo che il voler fare troppo da una parte, meno dall'altra, e soprattutto che il voler servire a viste secondarie, e mi spiego, a viste secondarie di non turbare l'equità e gli interessi delle famiglie per il sopravvenire dei membri degli ordini religiosi, io credo che questi motivi siano sufficienti a ledere nei loro diritti, veri, essenziali, i cittadini i quali escono dai chiostrì.

Mi si dice: le case, come si conservano nel progetto, sono chiostrì.

Signori, faremo ora noi da fondatori di ordini religiosi? Faremo ora noi da guardiani dei varii conventi? Abbandoniamo questa doppia qualità; noi facciamo una legge civile, meramente civile; noi crediamo che questi cittadini non possano più vivere, legalmente parlando, nel modo in cui dapprima vivevano; noi dobbiamo per conseguenza essere conseguenti verso di loro, e dobbiamo dire: voi avete rinunciato ai vostri diritti civili in contemplazione dello stato che avete scelto, noi questo stato lo modifichiamo e vi restituiamo i diritti civili.

Ecco come ragiona, secondo che mi pare, il semplice buon senso; ecco come ragiona l'autorità legislativa.

quando non vuole far servire gli uomini ad interessi del momento, perchè sono interessi del momento quelli che noi attualmente vogliamo mantenere; sono interessi del momento quelli di voler dall'un canto privare gli uni dei loro diritti, per non turbare gli altri dell'esercizio di quei diritti che la legge loro conserva.

Il Codice doveva essere osservato, ed osservato in tutte le sue parti; il Codice consacra la proprietà, mantenendola intatta in quelli che posseggono i beni. Mettete il Codice da una parte, dall'altra parte modificate le condizioni di questi religiosi in conformità del Codice. Una sola è la legge, un sol modo vi deve essere d'intenderla; non bisogna mai, o signori, che col pretesto del ben pubblico si venga a torcere le condizioni dei cittadini.

Dirò al signor senatore Mameli: *Durum est torquere leges ut torqueantur homines.*

La condizione liberale dei nostri tempi, l'autorità del nostro Statuto, tutti gli esempi che ci circondano, mi confermano nella mia opinione; nessun esempio, che io conosca, havvi di legge analoga a questa che si vuol fare. Tutte le leggi, le quali hanno stabilito soppressioni di religiosi, hanno subite le conseguenze di queste soppressioni; il voler fare e non fare è un mezzo termine, o signori, che non avrà nessuno dei vantaggi che si propone l'ufficio centrale, e che avrà l'immenso danno di far credere che questa legge sia una legge di circostanza, non una legge di massima.

**DE VESME.** Dopo le parole con tanta eloquenza ed evidenza dette dall'onorevole senatore che mi ha preceduto, poco mi resta ad aggiungere in risposta alle ragioni ora emesse dall'onorevole senatore Mameli. Siccome tuttavia più particolarmente in alcuna parte ei pare rispondere a quanto io ieri ho detto su quest'argomento, io credo dover soggiungere in risposta al medesimo alcune brevi parole.

Egli appoggia le disposizioni che combattiamo dell'articolo 16 sulla ragione che i frati essendo legati dal vincolo dell'obbedienza di necessità sono nemici dello Stato, perchè soggetti ad un'altra autorità, la quale vieta loro di obbedire perfino all'autorità del principe.

Io temo che l'argomento portato dal senatore Mameli provi di gran lunga troppo. Se quanto egli dice è vero io mi associo con lui non solo in abolire alcuni frati, ma chiedo che si aboliscano tutti. Provi che i frati sono ostili alla società in forza del loro istituto, e che per effetto dei loro stessi voti non possano essere buoni cittadini, e tanto basterà, credo, a chicchessia per votare unanimemente la loro abolizione.

Questo non si propone dalla stessa Commissione: la Commissione confessa anzi a più riprese nella sua relazione che i frati erano per lo meno innocui, che nessuna delle accuse fatte contro i medesimi era provata.

Accetto questa confessione per la più grave certamente delle accuse, quale sarebbe quella che essi siano per il loro istituto medesimo cattivi cittadini ed ostili allo Stato.

Ma anche sotto un altro aspetto pare si contraddica in quest'argomento il senatore Mameli.

Egli trova che i voti dei frati sono quelli appunto che li rendono di necessità mali cittadini; eppure esso si mostra tenero sostenitore dei voti; ed appunto in ragione di questi voti vuole che non possano possedere. Se questi voti veramente sono dannosi alla società, la legge non deve tollerarli, ed almeno deve tenerli, per quanto è in lui, come nulli e non avvenuti; onde se l'onorevole senatore

avesse provato il suo assunto, avrebbe provato contro sè medesimo.

La ragione adunque dei voti non deve essere argomento per il Governo onde privare i frati del diritto di possedere. Se non che mi si oppone: se ammettiamo questo principio i frati, non che a possedere, saranno ammessi non solo a tutti i diritti civili, ma ai diritti politici. Concedo se altra ragione non li esclude; ma che perciò? Saranno anche soggetti ai doveri annessi ai diritti politici. Parità di diritti, parità di doveri, è la qualità essenziale del cittadino in ogni libero governo.

Egli dice: saranno di necessità nemici del Governo perchè facciamo una legge ad essi contraria. Ma anche qui vedo una nuova contraddizione. Mi rammenta che pochi giorni fa si sosteneva da parecchi onorevoli senatori che questa legge sarebbe accettissima ai frati; che con gran piacere vedrebbero una legge che li libererebbe dalla dura schiavitù nella quale si trovano.

E se questo è vero per la libertà loro restituita, tanto più sarà loro accetta questa legge se oltre al metterli fuori di prigione loro restituiamo anche i diritti, dei quali per errore, come si dice, senza ben sapere quel che si facessero, essi si spogliarono.

I diritti dei cittadini li dobbiamo a tutti, tanto più in questa circostanza in cui mutiamo l'antica loro condizione e li spogliamo di diritti che la legge aveva loro garantiti.

Nè vale la ragione che i frati saranno forse nemici del Governo. Vogliamo noi qui rinnovare le leggi dei sospetti di Francia; escludere il tale o tal altro, la tale o tal altra classe di cittadini perchè si sospetta che sarà contraria alle nostre istituzioni? Lascio giudice lo stesso senatore Mameli e chicchessia se questi sarebbero principii liberali, principii da adottarsi in un libero governo, esso giudichi dove un tale primo passo ci condurrebbe.

Soggiungo finalmente che meno esatto mi pare il dire che col rendere ai frati i diritti civili si violino i diritti delle famiglie. Questo avverrebbe se si pretendesse di restituire ai frati le eredità che perdettero dal tempo che si diedero alla vita monastica sino al momento che si pubblicherà la legge; ma trattandosi solo di restituire i diritti civili dalla pubblicazione della legge, nessun diritto sarebbe leso.

Conchiudo dunque col dichiarare che non solo mi associo in modo suppletivo all'emendamento del senatore Alberto Ricci, ma invece io proporrei di rimettere nel progetto qual è ora elaborato dalla Commissione l'articolo 3 del progetto del Ministero, il quale dichiara che dal giorno della promulgazione della legge cessano le disposizioni eccezionali che in quest'argomento esistono nelle nostre leggi relativamente ai frati.

**MAMELI.** Dirò alcune parole di risposta al senatore Sclopis, quindi mi occuperò di quanto ha detto e mi ha fatto dire il senatore Vesme.

Riguardo al senatore Sclopis la nostra discussione deve finire in breve, perchè partiamo da principii affatto opposti.

Il senatore Sclopis argomenta da ciò che ne viene quando è soppresso un convento: allora certamente la legge è più che logica, perchè, soppresso il convento, non può riconoscere più i religiosi come membri di quel corpo, e per conseguenza non ha più da occuparsene; ma noi non vogliamo sopprimere gli ordini religiosi, rivochiamo la personalità civile di alcuni conventi.

Il senatore Sclopis dice che queste sono sottigliezze: allo stato attuale delle cose, e dopo che il Senato ha votato

l'articolo 1°, l'appunto sarebbe diretto più contro il Senato, che contro l'ufficio centrale. Ivi difatti era espresso il principio che il Senato ha confermato coll'autorevole suo voto.

**SCLOPIS.** Domando la parola.

**MAMELI.** L'articolo 1° esprime in termini ben espliciti: « Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile, ecc. » Dunque la proposta dell'ufficio centrale ora è, in virtù della adozione del Senato, tradotta in un concetto del medesimo, al quale è d'uopo rassegnarsi.

Un altro falso supposto ha servito di base al ragionamento del senatore Sclopis: voi private i monaci dei diritti civili.

Certamente se la legge li spogliasse del minimo loro diritto, non sarei mai per consentire ad una legge vessatoria ed ingiusta. Ma sono essi che, in virtù della professione hanno rinunciato alla loro libertà e ad ogni diritto di proprietà. Ora è questione soltanto di reintegrarli. Noi non lo crediamo necessario, perchè i religiosi hanno il mezzo ordinario, diretto e proprio per farsi dispensare dall'osservanza dei voti, e così riabilitarsi all'esercizio dei diritti civili. Non lo stimiamo opportuno nè conveniente per le molte altre considerazioni d'interesse pubblico e privato ampiamente svolte che non è d'uopo ripetere per non abusare della benevola indulgenza del Senato.

Egli mi ha inoltre oggettato che le proposte dell'ufficio centrale non sono consentanee al Codice civile, le cui disposizioni sono da me tratto tratto invocate.

Ma egli è appunto perchè intendiamo uniformarci ai principii consacrati dal Codice civile, ed in nome di questi che rispettiamo le conseguenze delle professioni religiose. Difatti nei mentovati articoli di legge è primieramente sancita, in ragione dei diversi effetti civili che ne risultano, la differenza tra i voti perpetui ed i temporarii.

Succede l'altra differenza tra li ascritti alle comunità religiose regolari e le secolari, perchè l'incapacità assoluta d'ogni dominio, conseguenza del voto di povertà, affetta i primi, non i secondi.

Finalmente la reintegrazione nella capacità di succedere e disporre per l'avvenire si vuole sia la conseguenza dello scioglimento dei voti religiosi in virtù della secolarizzazione.

Ora siamo tutti d'accordo nel riconoscere che l'autorità competente a tale uopo è l'ecclesiastica, perchè i voti sono oggetto essenzialmente spirituale e religioso.

Rivolgerò ora le mie parole al signor senatore Di Vesme, il quale mi ha notato di aver espresso sentimenti poco decorosi verso i religiosi, dichiarandoli dannosi alla società.

Sono in dovere di protestare altamente contro questa imputazione che troppo vivamente ferisce l'animo mio. Ho sempre rispettato e venerato gli istituti religiosi e gli individui che vi appartengono per il loro carattere. Tutta la mia vita ne rende testimonianza, non avendo in questa parte, nè in tutto ciò che ha tratto alla divina cattolica religione, che mi glorio di professare sinceramente, alcun antecedente che mi contraddica.

Se ora mi sono studiato di separare quei diritti che credo di competenza temporale, ciò ho fatto non solo nell'interesse dello Stato che dobbiamo serbare illeso, ma eziandio nell'interesse della religione stessa, affinchè gli animi malintenzionati, o mal fermi nel sentimento religioso non la travisino come inconciliabile colle istituzioni liberali, mentre a lei superlativamente si addice il vero pregio di

essere la più sicura base di qualunque governo. (*Bravo! Bene!*)

Il signor senatore Di Vesme mi ha pure fatto l'appunto d'aver io detto che l'emancipazione che ora la legge civile sancisce, dei religiosi, lederebbe i diritti delle famiglie.

Io ho detto precisamente il contrario, cioè che il rispetto di diritti non ancora acquistati non può vincolare l'arbitrio del legislatore; ma che sarebbe atto improvvido il farlo, per il riguardo che è dovuto alle posizioni acquistate.

La stenografia e la stampa riprodurranno le genuine mie espressioni che invano si cerca di travisare.

**SCLOPIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sclopis.

**SCLOPIS.** Grave appunto mi ha fatto l'onorevole senatore Mameli, quasi che io avessi osato d'intaccare l'autorità e la dignità del Senato quando metteva in dubbio la solidità dei principii di questa legge; tanto che dura la discussione, la legge non ha preso un carattere irrettrattabile; io non avrei altro che a riferire le parole che ieri in questo recinto diceva l'onorevole presidente del Consiglio rispondendo alle assennatissime e profonde considerazioni del senatore Gallina. (*Movimento*)

Egli stesso diceva che le cose passate nel corso della discussione non acquistavano autorità; per conseguenza io non ho mancato nè alla dignità del Senato, nè all'autorità di quest'ordine; io ho usato del mio diritto ed intendo servirmene.

Premessa questa dichiarazione e venendo all'appunto essenziale, vale a dire, dei diritti civili i quali debbono competere ai membri che facevano parte di case religiose e che ora sono modificati dal Governo, manterrò anche la mia prima opinione.

Egli è evidente, o signori, che il Governo modifica le case degli ordini regolari, le modifica nei loro diritti, le modifica nella loro riproduzione, le modifica negli assegnamenti; si fa non solamente loro tutore, ma si fa distruttore in parte della loro esistenza. La tesi inaugurata dal senatore Mameli che il Codice civile debba tenersi dipendente,....

**MAMELI.** Io non ho detto questo.

**SCLOPIS.** Mi scusi.

Ella ha detto che l'esistenza dei monaci, dei religiosi, nella specie attuale debbe subordinarsi al fatto dell'esistenza dei voti....

**MAMELI.** Domando scusa.

Ho detto che le disposizioni del Codice civile sono coordinate col vincolo dei voti; non ho consacrato il principio assurdo che la legislazione civile debba con quelli connettersi a modo che il legislatore non possa, volendo, disporre altrimenti.

**SCLOPIS.** Ha invocato il Codice civile, e il Codice civile è un complesso di disposizioni; esso riconosce innanzi tutto il principio dell'intangibilità.... (*Rumori*)

Signori, uso del mio diritto, nessuno può contestarmelo; io credo questo un principio vero, un principio inconcusso e mi riferisco alla legge di cui invoco il testo letterale, e spero che il testo letterale non sarà esautorato.

Ripeto adunque che il senatore Mameli ha voluto dedurre il principio dell'esistenza dei diritti civili o della restituzione dei diritti civili dal fatto dell'esistenza dei voti.

**MAMELI.** Io impugno la falsa idea che mi si è voluta attribuire d'aver voluto unire i due concetti come necessaria conseguenza l'uno dell'altro: ho detto quale è la giurisprudenza in vigore, senza negare al legislatore la facoltà

di mutarla, e disporre riguardo alla capacità senza correlazione alcuna coi vincoli religiosi e spirituali.

**SCLOPIS.** Lo pregherei di rettificare...

**MAMELI.** Dalle cose dette il signor senatore Sclopis può desumere abbastanza le spiegazioni che desidera senza che vi sia bisogno che ne dica di vantaggio. Tuttavia aggiungerò all'istesso proposito che il signor senatore Sclopis invitò l'ufficio centrale a mettersi in armonia col Codice civile, senza riflettere che a questo appunto tende il progetto, con avere perciò stabilito che la capacità d'acquistare non possa dai religiosi ottenersi che in virtù della secolarizzazione.

Allorquando poi si porterà in discussione la riforma del Codice civile, forse mi troverò facilmente d'accordo col signor conte Sclopis nel sostituire un altro ordine di idee più confacente all'indole delle cose e dei tempi.

**SCLOPIS.** Il signor senatore Mameli argomenta dal Codice civile dimezzato; io argomento dal Codice civile intero: ecco la diversità tra noi due. Io ho sostenuto che in tutto il corso della discussione si doveva applicare il Codice civile nella severità dei suoi principii; la parte a noi contraria ha modificato il Codice civile, poichè ha modificato la condizione essenziale della proprietà; e tanto è vero che abbiamo inteso in tutto il corso della discussione fondarsi i nostri avversari principalmente sopra una distinzione che non esiste nel Codice civile: la distinzione tra proprietà collettiva e proprietà individuale non esiste nella nostra legislazione, ed è su questo argomento che molti si sono fondati, e molti articoli del Codice civile si trovano infirmati dal complesso del progetto di legge quale ci si presenta.

Signori, un'ultima osservazione e termino: non faccio altro che sempre più dichiarare ciò che mi pare in contraddizione ai principii.

Voi vi siete fondati nell'ammettere questo principio di legge sopra un diritto di revocabilità di proprietà. Questo diritto, quale lo ammettete rispetto agli stabilimenti ecclesiastici, avrà necessariamente il contraccolpo su tutti gli analoghi corpi che sono contemplati nei relativi articoli del Codice civile, e quindi nel Codice nella sua integrità.

Io dico, o signori, che quando voi avete consacrato questo principio di cui s'informa la legge, tutte le proprietà degli stabilimenti pubblici, delle corporazioni anche non religiose, dei comuni, tutte queste proprietà diventeranno per così dire precarie: esse passeranno in arbitrio del Governo, il quale, con quell'argomento di togliere la personalità civile e di appropriarsi i beni *salvis verbis legis*, verrà ad un concetto assolutamente contrario al tenore della legge.

Queste erano le considerazioni che io doveva emettere, perchè esse sono il frutto di vera convinzione, di non lievi studii.

Ora ho adempiuto al debito mio, e ripeto che se appoggio l'emendamento del senatore Ricci non è che per far meno cattiva la legge; chè cattiva la ritengo, mentre in principio assoluto credo che questa legge pecchi contro i sostanziali fondamenti della nostra legislazione politica e civile.

**MAMELI.** Se mi permette prendo ancora una volta la parola, non per entrare in questione, ma solo per rettificare un fatto.

Io sono geloso della mia opinione, ma non traviso mai le ragioni degli avversari; se non mi sento sufficiente per combatterle, preferisco il prudente partito del silenzio

anzichè resistere o contrastare all'evidenza delle altrui ragioni.

Non ho mai sostenuto la revocabilità della proprietà, perchè questo equivarrebbe alla negazione assoluta della inviolabilità sancita, senza eccezione, dallo Statuto, il cui concetto espresso nell'articolo 29 spiegai altra volta essere comprensivo anche delle proprietà ecclesiastiche che devono essere al par di tutte le altre inviolabili.

Ho detto revocabili gli enti morali, che è una cosa ben diversa. L'effetto poi della revoca essendo quello di rendere i beni vacanti, il signor senatore Sclopis sa meglio di me quale debba esserne la condizione.

**PRESIDENTE.** Io debbo mettere ai voti l'articolo 16 come è stato riformato dal senatore Ricci.

Siccome però il signor senatore Vesme propone un'altra redazione, vale a dire la riammissione dell'articolo 3 della legge ministeriale che sostanzialmente equivale all'emendamento Ricci, desidererei che i due proponenti s'intendessero fra di loro per confondere le loro proposizioni.

**RICCI.** Io mantengo la mia.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Il senatore Vesme facendosi richiamo dell'articolo 3 della legge ministeriale, debbo dichiarare che il Ministero aveva formulato quell'articolo in correlazione cogli altri del progetto; ma dal momento che il Ministero aderì alla proposta dell'ufficio centrale, ove si inserisca la disposizione voluta dal senatore Vesme o dal senatore Ricci, si verrebbe a sconvolgere l'economia della modificazione proposta dall'ufficio centrale; perciò il Ministero non aderisce più a quell'articolo; invece fa atto di adesione alle modificazioni dell'ufficio centrale.

**ALFIERI.** Domanderei una spiegazione dall'autore dell'emendamento.

Intende egli che questo suo emendamento sia una sostituzione, oppure un'aggiunta? Se un'aggiunta, lascio al giudizio del Senato se debba ammettersi; se una sostituzione, non la crederei opportuna, perchè l'articolo del quale ora si tratta non contempla solamente l'esercizio dei diritti civili, ma anche altre parti che non sono nel suo emendamento previste.

**RICCI ALBERTO.** Contempla la condizione individuale dei religiosi che cadono sotto le disposizioni dell'articolo 1°.

**PRESIDENTE.** Rileggerò l'articolo come è proposto dal senatore Ricci, perchè il Senato possa formarsi un giusto concetto.

**COLLER. (Interrompendo)** Domando la parola perchè mi pare che fino adesso non si è entrato nella materia di questi voti religiosi.

Per ben comprendere questi voti religiosi e le disposizioni delle nostre leggi a tal riguardo, bisogna risalire un po' in alto. Il senatore Mameli che è molto istruito della canonica e delle leggi che regolano le successioni dei frati, sa che prima delle nostre leggi, delle nostre costituzioni, i frati succedevano come gli altri, e i voti religiosi non impedivano punto che i frati succedessero, e si è la novella 5°, capo v del Codice romano, che così disponeva.

I nostri antichi, con savio provvedimento a questo riguardo, non volendo che le manimorte si arricchissero per mezzo dei frati, per mezzo dei religiosi, cominciarono ad introdurre nelle Costituzioni del 1729, e credo fino da Amedeo VIII, avevano introdotte le disposizioni delle rinunzie e rinunzio molto estese prima che alcuno entrasse nei conventi.

Con queste rinunzie essi rinunziavano alle successioni

paterna, materna, fraterna, sororine, e perfino alle collaterali; di maniera che si provvedeva che con questi mezzi i frati non potessero più succedere. Ma si accorsero poco dopo che questo non bastava: dunque nelle Costituzioni del 1770 si prese un altro mezzo termine, e si esclusero dalla successione coloro che non vivendo nel secolo non ne portavano il nome, così tutti i religiosi erano esclusi.

Ma qual era il motivo di questa legge? Il motivo era quello d'impedire che le manimorte arricchissero: viene il Codice civile ed è informato dello stesso principio, e dice che i frati, i religiosi non possono più succedere; ma ciò al seguito delle dette Regie Costituzioni, e per la stessa ragione che quelle dettò, cosicchè cessando la ragione della legge, il senatore Mameli ben sa che cessar deve l'impero della legge.

Dunque noi adesso vogliamo mantenere i voti religiosi; ma quest'è della competenza del potere civile? Questi voti religiosi sono emessi unicamente nel foro interno, nel foro di coscienza, non impediscono che la legge civile eserciti il suo impero; talchè colla cessazione dell'ente morale che reputo sinonimo della soppressione mancando la ragione per cui li religiosi non erano chiamati alla successione onde non arricchire l'ente morale, ossia il convento, questi religiosi riacquistano immediatamente i diritti civili. Ed io ricordo che, come io stesso ho fatto eseguire la legge del Governo francese, la prima questione che si portò a questo riguardo è la successione Canarisio del Mondovì; e c'era un frate il quale aveva rinunciato alla successione nel suo ingresso al convento, ed essendo morto il padre, disse ai suoi fratelli: io voglio consucedere. Come hanno ritenuto, nella legge che lesse il senatore Sclopis, nel sopprimere i conventi, non si parlava punto di diritti civili; nulla si diceva di questo: sicchè venne in questione se colla soppressione di questi ordini religiosi i religiosi potessero succedere.

La Corte d'appello di Torino che voi ben sapete, o signori, era una delle prime Corti dell'impero francese, si pose la questione se bastasse questa semplice soppressione per restituire i diritti civili al religioso Canarisio; la discussione fu svolta. Allora, come diceva, non ci era altro che questa legge; le leggi francesi non erano ancora richiamate, ma c'era l'unione del Piemonte colla Francia; la Corte d'appello esaminò la cosa sotto l'aspetto se questa soppressione coll'unione alla Francia dovesse far rivivere in Piemonte la legge del 1790, la legge dell'anno II, e la legge dell'anno V.

Disse che siffatte leggi coll'anzidetta riunione avevano preso vigore in Piemonte; ma indipendentemente da queste esaminando il disposto delle preaccennate Regie Costituzioni, dichiarò che il religioso Canarisio col suo ritorno al secolo mercè l'anzidetta soppressione era chiamato a consucedere coi suoi fratelli.

Si fece anche valere la solutoria dai voti religiosi che in allora, mediante l'autorità di cui era investito il cardinale Martiniana, il religioso Canarisio aveva ottenuto; ma la Corte d'appello pose a parte detti voti e decise la questione col solo disposto della legge civile.

Mi sono permesso di dare queste spiegazioni onde far comprendere se fosse d'uopo la ragion della legge che esclude li religiosi dalle successioni, ossia dall'acquisto dei diritti civili e che siffatta ragione cessò colla soppressione dell'ente morale.

**MAMELI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Mameli.

**MAMELI.** Avevo già fissato di non prendere più la parola: chieggo scusa al Senato se devo parlare tante volte.

**COLLER.** Ha già parlato tre volte.

**MAMELI.** Ho chiesto la parola.

**COLLER.** In tal caso parlerò poi nuovamente anche io.

*(Risa generali)*

**MAMELI.** È vero che, secondo l'antica giurisprudenza, i religiosi non solamente erano ammessi alle successioni legittime e testamentarie, ma eziandio alle primogeniture e fedecommissi, facendo grado nel computo dei gradi. Ma ciò non significa che i religiosi acquistassero a sè stessi, essendo incapaci in virtù del voto di povertà, ma bensì che fossero un mezzo abile per trasmettere ad altri, cioè al convento, ove fosse capace di possedere, ovvero al rinunciario delle ragioni presenti e future, ove avessero fatto la spropriazione avanti la professione; intendo sempre parlare dei professi negli istituti capaci, non potendo dagli altri mutuare la capacità che non avevano.

Del resto è in ciò più logica la legislazione in vigore che statuisce l'assoluta incapacità del religioso, il quale perciò non può più essere neppure mezzo abile per la trasmissione.

Riguardo poi alle leggi d'altri paesi, alle quali il signor senatore Coller si riferisce, mi limiterò a rispondergli che noi abbiamo leggi ben diverse, ed informate ad altri principii; quindi non si può rettamente argomentare dalle une alle altre sulle conseguenze e pratiche applicazioni che ne derivano. *(Bravo! Bene!)*

**PRESIDENTE.** Io debbo riprendere la proposizione fatta dal senatore Ricci, consistente in un articolo che mi proponeva di leggere al Senato perchè ne conoscesse la misura e l'estensione.

Si fa tanto più manifesta la necessità di questa spiegazione e lettura dopo l'osservazione fatta dal senatore Alfieri sulla minore portata dell'emendamento Ricci confrontato con i termini dell'articolo 16 della legge. L'articolo 16 infatti stabilisce che nulla sia innovato nella condizione individuale dei religiosi. Al contrario nell'emendamento Ricci si lascia in disparte tutto il resto e si corregge solamente l'articolo nella parte in cui la condizione individuale dei religiosi deve diventare migliore col restituire loro i diritti civili.

Pare adunque che in luogo di essere quest'articolo sostituito all'altro, sia più coerente il farne un'aggiunta allo articolo medesimo, sicchè formi un'eccezione alla regola generale stabilita nel detto articolo; per cui la condizione individuale sarà genericamente tale e quale è stabilita dall'articolo I, meno che, in quanto ai diritti civili, se sarà approvato dal Senato, l'emendamento avrà il carattere di una eccezione.

Ciò posto, sarebbe necessario che nelle parole di questo emendamento fosse introdotta qualche espressione che facesse comparire questo emendamento come una eccezione ad un' regola generale.

**RICCI ALBERTO.** Io mi rapporto alla redazione che la Presidenza vorrà farne, considerando la mia proposta come un'aggiunta.

**PRESIDENTE.** Dunque io metterò ai voti l'emendamento Ricci salvo a dare al medesimo quell'aspetto nelle espressioni che lo faccia comparire....

*Alcune voci.* No! no! no!

*(Il senatore Ricci va al banco della Presidenza scambiando alcune parole col presidente.)*

**PRESIDENTE.** Il senatore Ricci d'accordo con chi parla ha creduto che, aggiungendo un *tuttavia* al suo emenda-



mento, l'articolo presentato abbia quel carattere eccezionale che è necessario di dare ad esso.

Dunque io metterò ai voti in primo luogo questa aggiunta.

**SICCARDI** (*Interrompendo*) Pregherei il signor presidente di voler indicare se intende di mettere ai voti prima l'articolo come è concepito, e poi l'aggiunta proposta dall'onorevole senatore Ricci: mi pare che l'ordine logico sarebbe questo, dacchè l'emendamento figura come aggiunta.

(*Il senatore Vesme si avvicina al banco della Presidenza, e scambia alcune parole col presidente.*)

**PRESIDENTE.** Prima che il Senato deliberi sul modo con cui questo articolo deve essere votato, è necessario che io dia compimento alla questione sollevata dal signor senatore Vesme, col quale ho conferito or ora privatamente.

Egli crede che, quantunque il Ministero abbia ritirato l'articolo 3, tuttavia sia lecito ad un senatore di fare di quest'articolo tema proprio, e di proporlo come un emendamento.

Ciò posto, deve farsi il confronto fra l'emendamento Ricci e l'emendamento Vesme, che non chiamerò più articolo ministeriale.

L'emendamento Vesme si scosta più che quello del senatore Ricci dal tenore dell'articolo che è in discussione; in conseguenza pare a me che debba avere la priorità; del resto, se si fanno osservazioni sopra di questo, lascierò parlare chi stima.

L'articolo 3 che era ministeriale, e che ora è emendamento Vesme, è così concepito:

« Dal giorno della promulgazione della presente legge, le disposizioni contenute negli articoli 714 e 953 del Codice civile non saranno ulteriormente applicabili alle persone appartenenti alle comunità e stabilimenti soppressi in forza dell'articolo 1°.

« Quelle persone saranno senz'altro nella condizione contemplata dall'articolo 715. »

Vede bene il Senato che quest'articolo essendo più ampio, più disteso di quello che sia l'emendamento Ricci, si scosta maggiormente dalla proposta della Commissione, quindi debbe avere la priorità.

**GIULIO.** Solamente osserverò che nell'ammettere quest'articolo vi sarà un cambiamento da farvi, perchè, come è concepito, contiene la parola *soppressi*, e non sarebbe per conseguenza d'accordo coll'articolo 1° votato dal Senato. Si dovrebbe dunque dire: *Corporazioni comprese nell'articolo 1°, o colpite dall'articolo 1°.*

**PRESIDENTE.** Io credo che il senatore Vesme non avrà difficoltà di aderire a questo.

(*Il senatore Vesme fa un cenno affermativo col capo.*)

Il testo sarebbe questo:

« Dal giorno della promulgazione della presente legge, le disposizioni contenute negli articoli 714 e 923 del Codice civile non saranno ulteriormente applicabili alle persone appartenenti alle comunità e stabilimenti compresi nell'articolo 1°.

« Quelle persone saranno senza altro nella condizione contemplata dall'articolo 715. »

Metto ai voti quest'emendamento del senatore Vesme.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(*Il Senato rigetta.*)

Viene ora in discussione l'emendamento del senatore Ricci.

Il signor senatore Siccardi ha fatto considerare doversi votare in prima l'articolo 16, e considerare l'emenda-

mento come aggiunta, locchè non impedisce che l'aggiunta sia votata separatamente e posteriormente all'articolo.

**SENSO.** La Commissione propone che si faccia in fine di questo articolo la seguente aggiunta: *anche in ordine alla questua.*

L'articolo direbbe:

« Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi contemplati nell'articolo 1° a fronte delle leggi dello Stato anche in ordine alla questua. »

Così si eviterà l'inconveniente che gli ordini mendicanti possano andar soggetti alle pene stabilite dal Codice penale contro i mendicanti.

**ALPIERI.** Io ammetto pienamente l'aggiunta proposta dall'onorevole membro dell'ufficio centrale; tuttavia osserverò che vi sarebbe una specie di contraddizione fra la parte prima dell'articolo e quest'aggiunta, poichè nella parte prima si parla della condizione individuale. Ora la questua non è condizione individuale, è condizione del religioso.

Bisognerebbe quindi accomodare la redazione in modo che non vi fosse quest'equivoco.

**PRESIDENTE.** Si potrebbe togliere la parola *individuale*.

**SENNO.** Questa parola si riferisce tanto a ciascun membro del convento, come all'ordine intiero. Quindi conviene lasciarla e dare un'altra spiegazione.

**DE FERRARI.** Non pare che vi sia contraddizione fra la prima parte dell'articolo e l'aggiunta che è proposta dalla Commissione.

La prima parte dell'articolo contempla i religiosi tali e quali restano; come personalità civile, sono già aboliti dall'articolo 1°; quindi non possono più restare che come individui e come associazione.

Come associazione sono regolati da quella aggiunta che è stata proposta e che si esaminerà in seguito; come individui sono regolati nella prima parte dell'articolo. Ma come individui i frati mendicanti potrebbero esser soggetti a repressione penale; il Codice penale proibisce l'accattonaggio; quest'accattonaggio è proibito sia che si faccia per conto proprio, sia che si faccia per conto altrui. E quindi si sarebbe potuto abusare, nel mio modo di vedere, del Codice penale per sottoporre ad un processo i laici che vanno mendicando nell'interesse dei conventi. Questo dubbio sarebbe rimasto sciolto dal tenore dell'articolo 16; ma perchè esso non possa in modo alcuno essere elevato, la Commissione ha creduto necessario o almeno utile di aggiungere quelle espressioni che ora cadono in esame. Queste espressioni faranno sì che i mendicanti potranno mendicare come pel passato e che non potrà essere sottoposto a processo nè il convento, nè il laico personalmente che avrà fatto la questua.

**ALPIERI.** Egli è appunto perchè io entro pienamente nelle viste dell'onorevole senatore Deferrari che domandava che altrimenti si compilasse l'articolo, ed è anzi perchè entro in queste viste che io facevo osservare che l'emendamento dell'onorevole senatore Alberto Ricci, a mio senso, contemplava altri casi che non il solo esercizio dei diritti civili. Ma ripeto e credo non senza fondamento quello che ho già avuto l'onore una volta di osservare al Senato, che nel modo con cui si esprime il concetto dell'ufficio centrale la facoltà di mendicare si riferirebbe all'individuo. Ora il religioso non mendica per conto proprio, non è, per così dire, opera sua individuale, mendica per l'associazione. Bisognerebbe adunque, ed è facil cosa, scri-

ere l'articolo in modo che la facoltà di mendicare attribuita ai religiosi non si riferisca all'individuo, ma all'associazione di cui fa parte.

**DE FERRARI.** Non so se il senatore Alfieri sarebbe contento di questa ulteriore spiegazione: si direbbe: « anche in riguardo alla questua nell'interesse o per parte degli ordini mendicanti. »

**PRESIDENTE.** Dopo le spiegazioni ricambiate tra il senatore Alfieri e l'ufficio centrale, la prima parte dell'articolo 16 che si sottopone alla votazione sarebbe così concepita:

« Art. 16. Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi contemplati nell'articolo 1° fronte delle leggi dello Stato, anche in riguardo alla questua per le case degli ordini mendicanti. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo, voglia levarsi in piedi.

(È approvata.)

Metto ora ai voti l'emendamento Ricci, al quale l'aggiunta del *tuttavia* già da me iniziata dà il carattere di eccezione.

Chi approva quest'aggiunta all'articolo, voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Ora viene l'articolo addizionale proposto dalla Commissione, il quale è così concepito:

« Non ostante la disposizione dell'articolo 1°, i membri delle case religiose le quali cessano di essere riconosciute come enti morali potranno fare in comune gli atti necessari per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto; e per quest'effetto saranno rappresentati dai rispettivi capi religiosi secondo le regole del loro istituto. »

Chi approva questo articolo, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 17. Quando un religioso che appartenga ad un ordine possidente, e sia rimasto nel chiostro in virtù dell'articolo 9, ottenga la legittima sua secolarizzazione, avrà diritto ad impetrare dalla Cassa ecclesiastica un'annua sovvenzione eguale ai due terzi della somma cui corrispondeva al momento della sua uscita la sua quota individuale dell'assegnamento fatto alla comunità in virtù dello stesso articolo 9. »

**BENSO.** La Commissione, a maggior chiarezza di questo articolo, proporrebbe che dopo le parole *ottenga la legittima sua secolarizzazione, avrà diritto*, invece di dire *ad impetrare*, si dica *a conseguire*, onde sia così meglio determinato il diritto che hanno i religiosi di ottenere questa sovvenzione.

**DI CASTAGNETO.** La conseguenza di quest'articolo relativamente ai mendicanti pare debba essere che, uscendo essi dal chiostro, o per non poter più per il numero convivere, o per altre circostanze imprevedute, non possano più aver diritto ad ottenere nessuna pensione dalla Cassa ecclesiastica.

Parmi che questa disposizione sia sommamente viziosa; anzi che questa disposizione sia anche contraria all'indimento che avea manifestato il Governo nel suo primo progetto.

Ammetto che il Governo, abbandonando il suo progetto, abbia in ogni parte adottato il sistema dell'ufficio centrale: tuttavia io osservo che, relativamente alle case religiose mendicanti, quella prima disposizione di legge avea merito che anche questi religiosi venivano a conseguire una pensione.

Attualmente il nuovo progetto, spiegato dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, dimostra dall'un canto che l'idea dello stesso ufficio sarebbe di rendere la legge più mite. Ora io domando se questa disposizione possa interpretarsi in modo che la legge resti più mite, mentre una porzione, anche numerosa, dei nostri concittadini rimane assolutamente priva di ogni mezzo di esistenza.

**MAMELI.** Io prego di riflettere che non sono esclusi affatto dall'aver la pensione, ma l'hanno soltanto nel caso in cui sieno secolarizzati. Ed ella capirà benissimo che, se questi abbandonano il convento a loro talento, non hanno diritto a pensione; ma se sono secolarizzati legittimamente, allora hanno diritto alla pensione; ed in questo è resa la condizione dei frati mendicanti migliore; poichè prima non potevano avere alcuna pensione, ed ora invece, quando abbiano ottenuta la legittima secolarizzazione, vi hanno diritto.

**PRESIDENTE.** Faccio riflettere che la legge dice *che appartenga ad un ordine possidente*, di maniera che avrebbe ragione il senatore Di Castagneto di fare la sua osservazione. Forse ha preso uno sbaglio.

**MAMELI.** Ho commesso uno sbaglio involontario e lo rettifico, avendo confuso il caso di scioglimento d'una casa mendicante con quello della secolarizzazione di un individuo; ma, sebbene in questo non si faccia luogo a pensione, non perciò si fa ingiuria al secolarizzato, che conserverà in questa parte l'attuale sua condizione, come la mantiene vivendo nel chiostro.

**PRESIDENTE.** Se non vi è chi chiegga la parola, metto ai voti l'articolo 17.

Il Senato ha inteso che invece della parola *impetrare* la Commissione propone la parola *conseguire*, parola più precisa e più favorevole alla condizione dei religiosi.

Chi approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 18. Nei casi previsti dagli articoli 16 e 17 i religiosi che avranno pagato una determinata somma pel loro ingresso nell'ordine avranno il diritto di scegliere tra la pensione o sovvenzione di cui in detti articoli, od una pensione vitalizia regolata sul capitale sborsato in ragione della loro età, a norma della tabella annessa alla presente legge. »

**BENSO.** In questo articolo è occorso uno sbaglio: invece di dire *articolo 16* deve leggersi *articolo 15*.

**PRESIDENTE.** È un errore di stampa che sarà corretto.

**GIULIO.** In quest'articolo 18 si stabilisce che nei casi in esso contemplati, i religiosi avranno diritto o alla pensione che viene assegnata dalla legge presente, o ad una pensione vitalizia regolata sul capitale sborsato in ragione della loro età a norma della tavola annessa alla presente legge.

Io mi riserverei a parlare di questa tabella dopo il voto dato a tutti gli articoli; se non che parendomi conveniente che la tabella sia rimandata alla Commissione, se questo rinvio è adottato, credo opportuno che il Senato si pronunzi durante la discussione della legge affinché la Commissione abbia il tempo di esaminare la tabella medesima.

In essa verrebbe stabilito che la pensione vitalizia a favore dei religiosi che sborsarono un capitale nel loro ingresso negli ordini, andrebbe crescendo, come è giusto, col crescer dell'età dei religiosi medesimi del 6 per 100, che si applicherebbe a tutti i religiosi di un'età dai 30 anni o minore fino al 28 per 100 che sarebbe attribuita ai religiosi di età dai 75 agli 80 anni.

Io non dubito che la Commissione nel proporre questi numeri non abbia avuto per sè l'appoggio di buone tavole di pensioni vitalizie; ma qualche esitazione può nascere al confronto dei numeri stessi con le tavole di pensioni vitalizie che si concedono dalle società d'assicurazione sulla vita stabilite nello Stato.

Così la Società della *Cassa Paterna* per la rendita vitalizia sopra una sola testa conferisce il 644 per 100 dall'età di 43 anni e poi via via sino all'età di 80 anni, alla quale la pensione sale al 1489, cioè un po' meno del 15 per 100. *L'Assicurazione generale di Venezia*, alquanto più favorevole ai capitalisti, per l'età di 80 anni assegna una rendita di lire 1570 per testa.

Come vede il Senato, l'una e l'altra Società danno una rendita che non è guari più che la metà di quella che verrebbe a stabilirsi nella tabella annessa alla legge presente.

Egli è vero che vi hanno buone ragioni perchè le Società commerciali diano una rendita al disotto della stretta giustizia; queste Società sono istituite per lucrare e quindi debbono offrire una rendita inferiore al giusto.

Di più, queste Società non ammettono indistintamente tutti gli individui di una medesima età al conseguimento della pensione, ma quelli soltanto che si presentano; ora giunti in età avanzata è naturale che si presentino quelli soli che hanno una tale robustezza di salute che prometta loro più lunga vita di quello che non sia la media.

Per l'una e per l'altra ragione le Società di assicurazione concedono pensioni inferiori a ciò che esigerebbe la stretta giustizia: quindi non posso che grandemente lodare l'ufficio centrale di aver attribuito alle persone che qui si contengono pensioni notabilmente superiori a quelle di cui esse godrebbero presso ad una Società commerciale di assicurazione; tuttavia il divario fra il 14, il 15, il 15 1/2 ed il 28 per 100 è cosa enorme che dà luogo a temere di qualche abbaglio.

Io pregherei quindi il Senato a voler rimandare all'ufficio centrale questa tabella acciò possa riconoscere se essa sia nei veri limiti della giustizia, o se vi sia qualche mutazione a fare.

**PLANA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Plana.

**PLANA.** Io ho calcolato questa tabella con quelle di Susmiken, le quali sono le migliori, e vengono adottate quasi in tutta l'Europa, e l'ho trovata esatta nella media, cioè che il calcolo del 65 dà un numero, il calcolo per 70 dà un altro numero, e questi sono propriamente la media dei due. Nondimeno sarebbe stata cosa più giusta, arrivati all'età di 55 anni, di fare la tabella di anno in anno che di saltare di 5 in 5 anni; onde il solo emendamento che converrebbe fare a questa tabella sarebbe di farla di anno in anno e non di 5 in 5 anni.

Del resto le tabelle di Susmiken sono le più valedoli in questa cosa.

Veramente chi volesse fare una tabella ben fatta, bisognerebbe, come in Inghilterra, fare la *facti-specie*; per esempio, un contadino che ha 80 anni vivrebbe più che un signore, ed i frati hanno una vita media diversa da quella degli altri uomini. (*Harità*)

Ma senza scendere in questi particolari è meglio stare alla tabella di Susmiken, che è la più accreditata, e volendo adottare la media fra il primo numero d'anni ed il secondo mi pare inesatto.

**GIULIO.** L'onorevole preopinante ha fatto osservare che, volendo fare una cosa veramente giusta, converrebbe

regolarsi non sulla mortalità media di tutte le popolazioni, ma sulla mortalità specifica di quella determinata classe.

Io credo giustissima l'osservazione, ed avendo calcolato appunto le pensioni che competerebbero ai religiosi per via delle tabelle di mortalità desunte dalla media....

**PLANA.** (*Interrompendo*) Sono la media.

**GIULIO.**.....ho trovato che veramente esse danno un risultato sensibile, che la vita media dei religiosi essendo più lunga che la vita media dei laici, generalmente le pensioni riuscirebbero alquanto differenti da quelle portate dalla regola; e forse questa è una nuova ragione perchè la tabella si rimandi all'ufficio centrale, onde vegga nella sua saviezza se vi abbia qualche mutazione a farsi, anche tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole preopinante.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Di Collegno Luigi.

**DI COLLEGNO LUIGI.** Dalle osservazioni dell'onorevole senatore Giulio pare che possa essere favorita la condizione di questi religiosi; ma a queste osservazioni mi sembra che possa aggiungersene un'altra, ed è che quelli i quali vogliono costituirsi una pensione vitalizia lo fanno spontaneamente, e qui invece è una necessità per questi religiosi: è mio avviso perciò che questo possa anche essere un motivo per largheggiare alquanto.

**CAVOUR, presidente del Consiglio.** Domando la parola.

Io credo che la tabella proposta dalla Commissione non corrisponda perfettamente a quella che sarebbe risultata da un calcolo esatto, fondato sulla vita media delle persone contemplate nell'articolo 18: tuttavia farò osservare al Senato che pochissime persone si troveranno nel caso contemplato in detto articolo, pochi o nessuno appartenente agli ordini dei religiosi; alcune, ma non molte, appartenenti alle monache: quindi io penso che si possa adottare quella tabella quale venne proposta, perchè trattandosi di poche persone, di eccezioni, non ne avrà la Cassa ecclesiastica a soffrire un grave scapito.

D'altronde si avrà uno speciale riguardo a persone che sicuramente lo meritano, poichè quelli che nell'entrare nella vita religiosa hanno sacrificato le loro sostanze, hanno conferito all'ordine i loro averi, è giusto che giunti in età avanzata godano forse di più di quello a cui avrebbero strettamente diritto, se avessero impiegato a mutuo od a vitalizio questa loro rendita.

Convieni osservare che la massima parte degli individui a cui si applicherà la disposizione di questo articolo avranno speso nel chiostro la massima parte della loro vita, l'età la più florida, la più vigorosa, mentre se non avessero abbracciata la vita religiosa, quel capitale rimanendo nelle loro mani avrebbe potuto loro dare un frutto maggiore, e loro assicurare nella vecchiaia una maggiore agiatezza.

Io credo quindi che per queste considerazioni, anche riconoscendo la larghezza della tabella, sia opportuno l'adottarla quale venne dalla vostra Commissione proposta.

**GIULIO.** Poichè la parola è caduta sopra questa tabella, rimarrebbe ancora un'osservazione a fare, ed è che la tabella non si estende che fino agli anni 80. Sarà raro che alcuno oltrepassi quest'età, ma può avvenire.

**CAVOUR, presidente del Consiglio.** Credo che il 28 per cento può applicarsi anche all'età la più inoltrata.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Domando la parola.

Si potrebbe, per togliere la difficoltà, aggiungere dopo le parole dai 75 agli 80 anni ed oltre.

*Vari senatori.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendosi sollevata qualche difficoltà sulla composizione della tabella, difficoltà che pare ora appianata in seguito alle spiegazioni date dal Ministero, dalla Commissione e da altri senatori, io crederei che sarebbe più logica l'ammissione dell'articolo 18, qualora fosse preceduta dall'approvazione della stessa tabella.

Metto quindi ai voti la

TABELLA delle pensioni vitalizie di cui all'articolo 18, a favore dei religiosi che sborsarono un capitale pel loro ingresso nell'ordine.

Sino a 30 anni . . . . .	6	>	per cento.
Da 30 a 35 anni . . . . .	6 1/2	—	
Da 35 a 40 anni . . . . .	7	>	—
Da 40 a 45 anni . . . . .	7 1/2	—	
Da 45 a 50 anni . . . . .	8 1/2	—	
Da 50 a 55 anni . . . . .	9 1/2	—	
Da 55 a 60 anni . . . . .	10 1/2	—	
Da 60 a 65 anni . . . . .	12 1/2	—	
Da 65 a 70 anni . . . . .	16	>	—
Da 70 a 75 anni . . . . .	22	>	—
Da 75 a 80 anni ed oltre . . . . .	28	>	—

Chi intende di approvarla, sorga.

(È approvata.)

Metto ai voti l'articolo 18 che si riferisce a questa tabella.

(È approvato.)

« Art. 19. I canonici attuali delle Collegiate colpite dall'articolo 2 riceveranno dalla Cassa ecclesiastica, vita durante, un'annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni già spettanti all'ente morale della Collegiata, con che continueranno a soddisfare ai doveri ed ai pesi già inerenti sì alla corporazione che agli individui, e paghino il contributo, di cui all'articolo 24. Quando alla Collegiata, o ai singoli canonici sia affetta un'abitazione, essi continueranno pure a goderne.

« La rendita netta dei beni sarà pure in questo caso desunta dalla media dell'ultimo decennio. »

(È approvato.)

« Art. 20. Gli investiti dei benefici semplici, contemplati nell'articolo 2, godranno, vita durante, dell'usufrutto dei beni componenti la dote dei medesimi, purchè continuino pure ad adempierne i doveri e sopportarne i pesi oltre il contributo di cui all'articolo 24. »

**SENSO.** In quest'articolo è pure accaduto un altro sbaglio, invece di dire *contemplati nell'articolo 2*, devesi dire *nell'articolo 3*.

**PRESIDENTE.** Chi intende approvare quest'articolo con tale modificazione, sorga.

(Il Senato adotta.)

« Art. 21. A quelli però fra i canonici o benefici che siano di patronato laicale o misto si applicheranno le seguenti norme:

« La proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pubblicazione della presente legge, se non che nei casi di patronato misto la porzione che toccherebbe al patrono ecclesiastico s'intenderà pure devoluta alla Cassa ecclesiastica.

« Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il patrono attivo ed il passivo.

« Allorchè si estinguerà l'usufrutto come sovra riservato agli attuali provvisti, i patroni laicali pagheranno alla Cassa ecclesiastica, in ragione del valore dei beni de-

voluti a ciascuno, una somma eguale al terzo del valore stesso.

« Cessato l'usufrutto, l'adempimento dei pesi inerenti al beneficio passerà a carico della Cassa ecclesiastica, e perciò verrà prelevata a favore di questa una porzione di beni corrispondente all'ammontare dei pesi stessi. I patroni potranno anche evitare questo prelevamento di beni pagando alla Cassa ecclesiastica per l'adempimento dei pesi un capitale equivalente. »

(È approvato.)

« Art. 22. Quando le chiese dei conventi e delle Collegiate od altre annesse a benefici dianzi contemplati non possano più essere uffiziate dai religiosi, canonici o beneficiarii cui ne incombe attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempiersi le pie fondazioni, sarà provveduto a spese della Cassa ecclesiastica all'uffiziatura di dette chiese ed all'adempimento delle fondazioni suddette. »

(È approvato.)

« Art. 23. Le rendite della Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti i diversi obblighi imposti alla medesima dagli articoli precedenti, saranno esclusivamente applicate ad usi ecclesiastici, nell'ordine di preferenza come segue, cioè:

« 1° Al pagamento ai parroci delle congrue e supplementi di congrue, che si stanziavano a carico dello Stato anteriormente all'anno 1855.

« 2° Al pagamento delle somme che saranno necessarie pel clero dell'isola di Sardegna, in dipendenza dell'abolizione delle decime.

« 3° A migliorare la sorte dei parroci che non hanno una rendita netta di lire 1000. »

**DI VESME.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Vesme.

**DI VESME.** Su quest'articolo desidero una spiegazione dall'ufficio centrale, ed è se, nel caso che le rendite della Cassa ecclesiastica non bastino a coprire i pesi compresi nel numero 1° di questo articolo, se, dico, in questo caso i parroci non avranno l'intera loro congrua, o se alla deficienza sarà supplito dalle finanze.

Credo tanto più importante di fare questa interrogazione, in quanto che sono persuaso che il caso di deficienza avverrà; e che d'altronde dalla risposta che sarà per dare l'ufficio centrale a questa mia interrogazione può dipendere uno degli argomenti principali contro la presente legge, poichè ne verrebbe a seguire che adottando la presente legge i parroci non verrebbero ad avere la loro congrua; laddove rigettandola verrebbero ad averla mediante l'offerta già fatta dai vescovi al Governo del re, offerta che io non dubito che essi rinnoverebbero nel caso che la legge fosse dal Senato rigettata; poichè essi portarono per motivo di questa offerta il desiderio di voler soccorrere lo Stato nelle sue strettezze finanziarie e dimostrare il loro desiderio di vedere cessate le dissensioni (*Rumori diversi*). E questi motivi diverrebbero ancora più forti ed urgenti nel caso che la legge venisse reietta.

Desidero adunque avere dall'ufficio centrale una risposta a questa interrogazione.

**DI COLLEGGIO GIACINTO.** Era mia intenzione il dare al Senato alcune spiegazioni sui risultati economici di questo articolo e del seguente, giacchè le cifre date dall'onorevole senatore De Cardenas nello stato dimostrativo del prodotto presunto per la Cassa ecclesiastica da lui distri-

buio ieri sono troppo diverse da quelle presentate dal Ministero e adottate dalla Commissione per lasciarle passare senza osservazione.

**DE CARDENAS.** Domando la parola.

**DI COLLENO GIACINTO.** Queste spiegazioni serviranno, spero, a soddisfare i desideri di schiarimenti espressi or ora dall'onorevole senatore Di Vesme.

Il prodotto presunto ammesso dalla Commissione, come ebbi l'onore di dirlo nella tornata del nove corrente, era portato alla cifra di 600,000 lire annue. L'onorevole De Cardenas invece lo fissa nel suo nuovo stato dimostrativo, alla sola cifra di lire 120,000.

La spiegazione di questa differenza si deduce dal nota bene della quarta facciata, il quale dice: « Fra gli arcivescovati e vescovati ve ne sono quattro vacanti, e siccome, a norma del progetto di legge, non sono imponibili gli attualmente investiti, cui, essendo ventiquattro in tutto, la somma rimane ridotta al sesto. Per analogia, e per seguire i principii da cui è informata la legge, si fa una simile riduzione sulle parrocchie, abazie e capitoli che si suppongono per un solo sesto vacanti ed imponibili, onde le lire 385,696 portate negli stati ministeriali si riducono a lire 62,281 73. »

« Egli è evidente, secondo questa nota, che il senatore De Cardenas ha interpretato l'alinea del paragrafo quarto dell'articolo 24 come avente una portata assai diversa da quella gli si debbe veramente attribuire.

Ecco il tenore di quel paragrafo:

Paragrafo 4° — « Arcivescovati e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi, e le lire 12,000 in rispetto agli altri, ed in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 30,000 quanto ai primi, e le lire 20,000 rispetto agli altri.

« Quest'ultima quota di annuo concorso non avrà luogo se non se a misura che le sedi arcivescovili e vescovili si renderanno vacanti. »

Non mi pare vi possa essere dubbio dalla semplice lettura di questo paragrafo che l'espressione *quest'ultima quota di annuo concorso* si debba riferire alle sole due ultime righe del paragrafo: mi pare che non vi possa essere dubbio che gli arcivescovati e vescovadi non debbano fin d'ora venire imposti in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi e le lire 12,000 rispetto agli altri.

Le varie fasi poi che subì quel paragrafo prima che si venisse alla sua redazione attuale confermano pienamente quanto appare dalla prima sua lettura sul valore da darsi ai termini in cui si è presentato.

Nel primo progetto ministeriale il paragrafo di cui si tratta diceva soltanto:

« Arcivescovati e vescovadi in ragione del terzo del reddito sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi e le 12,000 rispetto agli altri. »

Nella discussione che ebbe luogo alla Camera elettiva si aggiunsero dapprima le parole seguenti: « ed in ragione della metà sopra la somma eccedente lire 30,000 quanto ai primi, e lire 20,000 rispetto agli altri. »

Nel corso ulteriore di quella discussione un onorevole deputato diceva:

« A quest'articolo è stata fatta poco fa un'aggiunta con cui si è stabilito che i redditi degli arcivescovati e dei vescovadi concorreranno per la metà, qualora il loro reddito superi le lire 30,000 pei primi, e le lire 20,000 pei secondi.

« Il Ministero nel dettare il suo articolo certamente credette di far concorrere codesti enti ecclesiastici quanto più si poteva nelle quote di concorso, ma in modo che ciò non portasse perturbazione a coloro che sono rivestiti di tale dignità.

« Ora, siccome coll'aggiunta testè votata si porterebbe forse questa perturbazione, io stimo opportuno di proporre che lo effetto della medesima non possa aver luogo se non se colle nuove investiture, cioè quando si renderanno vacanti i vescovadi ed arcivescovadi ivi contemplati. La mia proposta pertanto sarebbe che quest'ultima quota d'annuo concorso non abbia luogo se non se di mano in mano che le sedi arcivescovili e vescovili saranno vacanti. »

E l'ultima aggiunta ebbe luogo diffatti, come lo chiedeva l'onorevole deputato, e l'articolo si trovò redatto nei termini nei quali vi è ora proposto.

Risulta da ciò che il senatore De Cardenas non ha interpretato nel suo vero senso l'articolo 24, e che per conseguenza le sue cifre non infermano per nulla il valore di quelle presentate dal Ministero e adottate dalla Commissione.

Prego dunque il Senato di rammentare che la quota di concorso stabilita dalla nuova legge riguardo agli enti morali ecclesiastici è la principale sorgente che dovrà portar rimedio allo stato di penuria nel quale trovasi in oggi gran parte del clero parrocchiale.

Sono persuaso che la Cassa ecclesiastica avrà, secondo le disposizioni della legge, le entrate bastanti per fornire a quanto le viene imposto dall'articolo 23; che se poi quella Cassa si trovasse alle volte in ristrettezze momentanee, la Commissione non dubita che il Governo del re verrà in suo soccorso, ond'essa non debba mai fallire al suo scopo.

**CAVOUR, presidente del Consiglio.** Senza ripetere gli argomenti stati sviluppati dall'onorevole senatore Giacinto di Collegno, eredo mio debito di confermare l'ultima parte del suo discorso, che ove cioè (locchè io ed i miei onorevoli colleghi non crediamo) i redditi assegnati alla Cassa non bastino a sopperire alle congrue che si compartivano per il passato ai parroci di terraferma ed agli assegni fatti al clero di Sardegna, in questo caso certamente il Governo proporrebbe al Parlamento l'adozione di quelle misure atte a non lasciare in condizioni peggiori quella parte del sacerdozio, la cui sorte è nell'intendimento del Governo e del Parlamento di migliorare; quindi io credo che sotto questo aspetto potrà il Senato votare senza difficoltà il proposto articolo.

**PRESIDENTE.** Il senatore De Cardenas aveva chiesto di parlare.....

**DE CARDENAS.** Quando ieri aveva chiesto di entrare in qualche sviluppo sulla portata di questa Cassa, era appunto per spiegare quello che vi era in quella tabella, e per correggermi i numerosi e gravi errori di amanuense e di stampa che erano occorsi. Era per giustificare le differenze che vi erano tra i conti che aveva presentati l'onorevole senatore Di Collegno, e quelli che io presentava dappoi. Io faceva cenno anche a queste differenze, e leggerli, se mi permettono, le parole medesime con cui faceva questo cenno.

« Se non si vorrà stare, interpretando l'eccezione del § 4° dell'articolo 24 della legge, alla pura e schietta interpretazione delle parole ed allo spirito della disposizione quale risulta da quei principii che, svolti nella relazione,

pare debbano informare tutte e singole le parti della legge, ma se si vorrà invece nell'applicazione darvi una gretta interpretazione fiscale, quale può risultare dalle circostanze in cui venne proposta quell'eccezione, di certo la tassa sopra i benefici riuscirà di molto maggiore, e con quest'atto di violazione ai diritti acquisiti potrà pareggiare la differenza rimanendovi però sempre le cause di diminuzione accennate nella tabella (stata ieri distribuita). »

Nella prima parte delle cose che intendeva di dire nella giornata di ieri vi erano comprese le principali cause delle differenze che vi sono fra i calcoli che aveva presentati l'onorevole senatore Di Collegno, e quelli che presentava io.

Vi sono lire 160,000 indicate come provento della tassa sui benefici della Sardegna, i quali essendo ora, dopo l'abolizione delle decime, per la massima parte retribuiti in limiti assai ristretti dalle finanze, non possono più presentare un gran che di sopravanzo imponibile.

Altra osservazione che io volevo far ieri, che nei calcoli dell'onorevole preopinante non si era tenuto conto de' pesi per debiti e per passività che di certo gravitano in non lieve somma sopra le corporazioni religiose e sopra gli enti ecclesiastici. E di questi bisogna ben tener conto: e quando anche dal risultato dello stato presentatoci dal Governo risultasse la somma intiera delle 930,000 lire circa, sarebbero sempre a dedursi da questa le pensioni di cui sono gravati gli enti morali, sarebbero a dedursi i debiti pei capitali ai quali si debbono servire interessi, sarebbero a dedursi i gravami dei legati pii ed altre sovvenzioni.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** La cifra di lire 600,000 ammessa dalla Commissione era quella stessa indicata dal Ministero nel suo stato dimostrativo del prodotto presunto delle quote presentato al Parlamento.

La Commissione non ha potuto verificare il valore delle varie cifre di questo stato, ha dovuto accettarle come erano, ma non credo che vi possa essere gran differenza dal vero, essendo nella massima parte risultato di consegne. Quanto poi a ciò che ha detto l'onorevole senatore De Cardenas di errori d'amanuense, farò osservare che questa cifra non è errore d'amanuense....

**DE CARDENAS.** (Interrompendo) Vi sono anche molti errori di stampa, per non aver avuto tempo di rivederne le prove.

**DI COLLEGNO GIACINTO.** Persisto poi a credere che la Cassa ecclesiastica avrà redditi sufficienti per coprire le destinazioni che è chiamata dalla nuova legge ad alimentare, e non ho bisogno di ripetere quanto disse poco fa l'onorevole presidente del Consiglio, sul soccorso che non mancherà di prestare il Governo a questa Cassa qualora si trovasse in istrettezza.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 23.

(Il Senato adotta.)

« Art. 24. Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nella presente legge, è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati, a favore della Cassa ecclesiastica, una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti:

« § 1° Abbazia, benefici canonicali e semplici, sagrestie, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro beneficio o stabilimento di natura ecclesiastica od inserviente al culto, non compreso nei §§ seguenti, sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 1000 in ragione del 5 per cento sino alle lire 5000, in ragione del 12 per cento dalle lire 5000 sino alle 10,000, e

finalmente in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore.

« § 2° Benefizi parrocchiali, nella stessa proporzione, partendo però soltanto dal reddito netto eccedente le lire 2000.

« § 3° Seminari, convitti ecclesiastici e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 sino alle lire 15,000 in ragione del 5 per cento, dalle lire 15,000 sino alle 25,000 in ragione del 10 per cento, e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore.

« § 4° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi, e le lire 12,000 rispetto agli altri; ed in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 30,000 quanto ai primi e le lire 20,000 rispetto agli altri.

« Quest'ultima quota di annuo concorso non avrà però luogo se non se a misura che le sedi arcivescovili e vescovili si renderanno vacanti. »

Dopo la chiara dimostrazione data dal senatore Di Collegno riguardo all'ultimo inciso di questo §, e sopra la relazione che può avere col § precedente, il Senato non ha bisogno che gli rammenti come questa esclusione si riferisca solamente a quella metà di sovratassa che si imporrà sopra gli arcivescovadi e vescovadi che eccedono le lire 30,000 dopo la loro vacanza.

« § 5° Case religiose d'ambo i sessi, non comprese nelle disposizioni dell'articolo 1°, la quota determinata nel § 1° sopra ogni eccedenza di reddito netto che possa risultare dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento dei religiosi della casa, in ragione di annue lire 500 per ogni professore o novizio, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

« Sarà consegnato annualmente alla Amministrazione della Cassa ecclesiastica il numero degli uni e degli altri. »

**DELLA TORRE.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al senatore Sauli. Se vuol cedergliela, io non ho difficoltà di accordargli la parola.

**SAULI.** Parli pure, io parlerò dopo.

**DELLA TORRE.** Messieurs les sénateurs, au point où est parvenue la discussion, après tous les éclaircissements qui ont été donnés, je pense que chacun de nous a une idée arrêtée sur la loi, sur sa convenance ou son inconvenance. Quant à moi je crois que cette loi est fort mauvaise dans toutes ses dispositions, mais cet article 24 est un des plus graves, car il s'agit dans cet article d'imposer une taxe universelle sur le clergé de nos États. Je ne connais pas dans l'histoire un fait pareil qui ait été accompli sans le secours du Saint-Siège, tuteur naturel des biens de l'Église.

Un de nos honorables collègues, le sénateur Gallina, qui vous a parlé l'autre jour, vous a dit que cette loi a un côté politique.

J'appuie fortement cette observation; oui, MM., cette loi a un côté politique en ce qui regarde l'intérieur et l'extérieur. Quant à ce qui regarde l'intérieur, voici ce qui va arriver: nous allons rendre malheureux un grand nombre de nos concitoyens, nous allons enfreindre les droits qui ont été réglés par le Code civil et par le Statut, nous allons jeter une grande perturbation dans les consciences.

On dit qu'il y a un parti considérable qui veut cette loi; MM., voici ma réponse: quand vous passerez devant une église remplie de monde, tâchez d'y pénétrer, et demandez ce qu'on fait dans cette église; tous ceux que vous interrogerez vous répondront que l'on y prie pour le rejet de la

loi. Cela se passe à Turin, cela est plus visible encore dans les provinces et surtout à Gènes et dans la Savoie, partout l'opinion publique est opposée à la loi que nous discutons.

Quant à l'extérieur, voulez-vous savoir quel sera le résultat de cette loi? C'est la rupture avec le Saint-Siège, c'est le schisme, car le Pape repoussera, condamnera cette loi, qui est déjà d'ailleurs condamnée par les Conciles; ainsi lui-même ne pourrait pas l'accepter. Nous nous trouverons par conséquent dans le schisme; et quel est ce pays qui sera dans le schisme?

Rappelez-vous que c'est celui qu'il y a quelques années affichait la prétention de conquérir l'Italie par les armes; aujourd'hui qu'il a un peu rabattu de ses prétentions, il se présente comme le pays modèle que l'Italie doit imiter. Que croyez-vous, MM., que l'Europe pense de cela? Quelles seront les conséquences de notre schisme? — Je vais vous le dire....

**PRESIDENTE.** Io non posso tollerare che si adoperi la parola *scisma* per indicare il carattere dell'opinione di coloro che approvano la legge, specialmente se questa parola s'impegna nel significato suo teologico, cioè di separazione e divisione dall'unità della Chiesa cattolica, separazione questa che non è e non sarà mai nell'animo di tutti quelli che hanno dato, o saran per dare voto favorevole a questa legge. Che se la parola è usata solamente nel senso più generale, cioè di dissentimento dalla Corte romana, allora, trattandosi di materia non dogmatica, nella quale questo disparere non può turbare le coscienze, io prescinderei dal fare ulteriori osservazioni (*Segni d'approvazione generale*).

**DELLA TORRE....** Vi sarà dunque disunione, dirò così. Ma si ricordino, signori, che ho detto quello che sarà, e lo vedranno. Questo è un fatto in Europa. Ora tutti gli uomini di Stato che meritano questo nome danno alla questione religiosa una grande importanza.

Vedete! la guerra d'Oriente fu fatta in origine per sostenere i cattolici di Gerosolima contro le persecuzioni dei greco-russi. La nostra spedizione in Oriente ora marcia sulle orme del gran Conte Verde. Là egli andava per combattere in favore dei Cattolici contro i Greci. Questo facciamo noi adesso, ma nell'interno facciamo il contrario; noi qui siamo divisi, separati. Leggete le gazzette che proteggono il Ministero, vedrete come parlano della Santa Sede, dei vescovi, dei sacramenti, dei frati. Vedrete quanto essi sono avversari alla religione ed al clero.

Ora questi fatti saranno osservati in Europa; questa sarà una perturbazione; questa perturbazione avrà anche luogo da noi internamente, perchè il clero, i vescovi saranno contro la legge proposta.

Vi saranno adunque delle proteste; vi saranno forse ancora cose più gravi, perchè, come ho detto, l'opinione popolare è affatto contraria.

Per poco che succeda qualche disordine, i vicini diranno: ma cosa fate, ma perchè tutta questa perturbazione? Risponderemo che abbiamo esercitato un nostro incontrastabile diritto: il vostro diritto? Vediamo; questo si può verificare: avete un titolo, un documento che vi abbia autorizzato a fare questa cosa? Voi lo sapete, o signori, questo documento non c'è; se vi fosse, si sarebbe prodotto. Avete almeno una lunga consuetudine che possa tener luogo di documento? Non l'abbiamo; perchè io stesso, o signori, ho indicato cinque regni consecutivi ove nulla si è fatto mai senza mettersi d'accordo colla Santa Sede.

So che uno dei nostri colleghi ha detto che la nostra

magistratura aveva istruzioni segrete su questo punto. Ma vedo che qui non era detto in un modo assoluto che noi abbiamo diritto d'imporre tributi e togliere beni alla Santa Sede senza il consenso del Sovrano Pontefice. Si dice di difendere i diritti della Corona, ma di difenderli in un modo che non urti cogli antichi diritti dell'autorità ecclesiastica, i diritti della Santa Sede.

Dunque, questo è il solo documento, ma questo documento che fa regola per la nostra magistratura all'interno non ha influenza su quello che è diritto internazionale. La Chiesa è affatto indipendente dallo Stato, sono due poteri indipendenti, ma che devono mettersi d'accordo sugli oggetti che sono dell'interesse comune.

Dunque dopo questa disamina, ci diranno: voi avete oltrepassato i vostri diritti e violati quelli della Chiesa, voi avete agito contro i trattati, contro i concordati, questo non si può tollerare, ci vuole un ordine.

Se fu detto questo in Russia, se fu detto a Pietroburgo, perchè volete che non si possa dire a Torino?

Dunque noi ci ingolfiamo in difficoltà che possono occasionare disordini interni, forse anche un intervento di altro potenze.

Ora sarebbe uno smacco per noi di dar causa a un intervento d'altre potenze nella nostra legislazione, nei nostri affari particolari, non però totalmente particolari, perchè toccano la religione, e la religione è universale, cioè d'interesse comune; ed ogni principe cristiano ha il diritto, se vuole, d'intervenire negli affari religiosi, e forse, signori, non tarderà molto che questo diritto sarà esercitato.

Io dunque trovo la legge difettosa: la trovo difettosa perchè opprime una classe numerosa e rispettabile dei nostri concittadini, perchè in tutti i paesi civilizzati gli uomini addetti al culto furono stimati come la prima classe della nazione: questo era perfino presso i pagani: il ceto sacerdotale era il primo ceto dello Stato: dunque tanto più, o signori, nei paesi cattolici, tanto più in un paese come il nostro, ove il capo di questo ceto è Dio, perchè il Papa è il rappresentante di Dio in terra.

Per tutti questi motivi, o signori, io rigetto quest'articolo, e rigetterò tutti gli articoli, ed anche la legge stessa. (*Rumori*)

**CAVOUR, presidente del Consiglio.** Io non rientrerò nella discussione generale che è stata sollevata, non so con qual fondamento, dall'onorevole maresciallo Della Torre; tuttavia non posso lasciare senza risposta, dirò meglio, senza una solenne protesta, alcune opinioni che egli ha manifestate in questa circostanza.

Egli ha detto che considerava questa legge sotto l'aspetto politico, e che da questo lato la giudicava dannosa e specialmente dannosa per considerazioni interne, più dannosa ancora per considerazioni estere.

L'onorevole maresciallo ha detto che gran parte della popolazione era avversa a questa legge.

Io in verità non mi sarei aspettato di vedere invocata dall'onorevole maresciallo l'opinione di persone, di masse, che non sono e non possono essere legalmente rappresentate.

**DELLA TORRE.** Les masses n'ont pas besoin de représentants.

**CAVOUR, presidente del Consiglio.** Io ripeto che trovo assai singolare che l'onorevole maresciallo, che in questo recinto rappresenta e degnamente rappresenta l'opinione ultraconservativa, faccia qui appello al potere delle masse. (*Bravo!*)

Ma già altre volte l'onorevole maresciallo fece appello, combattendo l'opinione da me sostenuta, all'opinione delle masse. Quando al principio di questa sessione invitava il Ministero, e specialmente il ministro delle finanze, a proporre la soppressione della legge sul libero scambio, egli mi minacciava del furore delle masse. Io risposi allora, ed il Senato lo ricorderà, che fedele ai principii che aveva sempre professato, e che il Parlamento aveva sanciti, non m'inquietavo del furore delle masse, e che avrei a questo furore saputo resistere.

Io non nego che vi sono alcune parti delle masse a questa legge avverse; dirò di più, che si cerca d'eccitarle queste masse contro la legge, e di eccitarle con mezzi legali ed extra-legali.... (*Applausi dalle tribune*).

**DELLA TORRE.** (*Interrompendo e accennando le tribune*) Tenez, là voilà la pression des masses!

**CAVOUR, presidente del Consiglio.** Io non ho interrotto l'onorevole maresciallo, perciò lo prego di lasciarmi continuare.

Ma questi eccitamenti non rimovono il Governo, né rimoveranno il Parlamento dal propugnare una riforma che crede altamente utile, altamente richiesta dai veri interessi dello Stato.

D'altronde, e signori, io credo che questa agitazione fattizia sia un'agitazione promossa appunto per impedire che la legge venga votata, ed io nutro fiducia, ed una fiducia ferma, che quando la legge avrà ricevuto la sanzione del Parlamento e del Re, questa agitazione scomparirà all'istante. (*Bravo!*)

Vengo ora alla più grave questione contro la quale, ripeto, non solo debbo limitarmi a rispondere, ma altamente protestare.

L'onorevole maresciallo disse che la presente legge potrebbe avere funeste conseguenze per le nostre relazioni con l'estero, perchè, soggiunse, i Governi dell'Europa avrebbero severamente giudicato la nostra condotta in questa circostanza.

Qui non ho nulla a ripetere, cioè non ho nulla contro cui protestare; i Governi d'Europa seguiranno o non seguiranno i consigli dell'onorevole maresciallo; quando si restringessero a disapprovare la nostra condotta sarebbero nel pieno loro diritto.

Ma l'onorevole maresciallo andò più oltre; egli disse che forse questo nostro atto provocherebbe l'intervento delle estere potenze; disse di più, che le estere potenze avrebbero il diritto d'intervenire in nome della religione cattolica; si è contro questa dottrina che io altamente protesto e dichiaro (ed in ciò credo di aver consenziente la maggioranza del Senato e forse anche la maggioranza di coloro stessi che combattono questa legge), dichiaro altamente che l'onorevole maresciallo ha commesso un grave errore, che io mi permetto di qualificare per una eresia politica, nel dire che le estere potenze hanno il diritto d'intervenire in nome della religione per una questione interna. (*Vivi applausi*)

**PRESIDENTE.** Invito le tribune al silenzio.

**CAVOUR, presidente del Consiglio.** Io non protraggo più oltre questa dibattimento, ma ho creduto mio debito, come ministro degli affari esteri, di protestare solennemente contro una massima che sarebbe sovversiva degli ordini nostri e che riconosco altamente contraria ai diritti ed alla dignità della nazione. (*Bravo!*)

**DELLA TORRE.** Quelques mots seulement. Je n'ai point fait appel aux masses ni alors, ni maintenant, car

les personnes qui prient dans les églises ne méritent point ce nom, c'est toute la société qui se réunit dans les églises, et non pas seulement une certaine portion du peuple. Et cette société, je ne crois pas qu'elle se rende sur les places publiques pour faire des émeutes; du reste si elle le faisait, je l'en blâmerais énergiquement. J'ai dit que, dans le moment où nous parlons nous voyons une guerre entreprise contre la première puissance du monde, contre la Russie, pour une question, dont l'origine est religieuse (*Rivolgendosi al presidente del Consiglio*). Monsieur le ministre des affaires étrangères, vous devriez savoir cela mieux que moi: pourquoi donc faites-vous l'étonné, pourquoi dites-vous que je donne aux nations un droit qu'elles ne possèdent pas? Non, elles n'ont pas ce droit, mais elles le prennent, voilà le fait. Ce qui a eu lieu contre la Russie ne peut-il pas se faire contre nous? Et la différence est à notre désavantage, car la Russie a des moyens que nous n'avons pas.

Je dis que cette loi est une loi imprudente, et vous n'avez jamais brillé par... je ne prononcerai pas le mot. Vous prenez des idées, vous les adoptez avec chaleur, vous ne calculez que les boules; quand vous avez des boules blanches vous dites: je suis vainqueur, mais les boules blanches n'augmentent pas votre force au dehors. Vous n'avez pas manqué d'être averti; mais puisque vous voulez vous exposer aux chances périlleuses, c'est votre affaire. Quant à moi, je le regrette pour mon pays, pour mon Souverain, et pour le Sénat s'il se rend coupable de cette imprudence.

**CAVOUR, presidente del Consiglio.** L'onorevole maresciallo ha invocato l'esempio della Russia, l'esempio della guerra che si combatte in Oriente.

Mi pare che non poteva scegliere più male il suo esempio.

Perchè si fa ora la guerra? Perchè la Russia, sotto pretesto di religione, volle intervenire negli affari interni della Turchia, e l'Europa ha resistito a quest'ingiusta pretesa.

Egli è appunto perchè la Russia volle fare in Turchia in nome della religione greca ciò che l'onorevole maresciallo crede che altra potenza potrebbe fare presso di noi, che tutta l'Europa civile protestò contro questa pretesa.

Quindi l'onorevole maresciallo vede che l'opinione di tutte le potenze occidentali, sia di quelle che hanno dato mano alle armi, sia di quelle che sono rimaste finora neutrali, si è pronunciata contro quella pretesa dell'impero russo; pretesa, o signori, che sarebbe lesiva, ucciditrice della libertà, dell'indipendenza delle nazioni; pretesa che spero sarà combattuta, stigmatizzata dall'immensa maggioranza di questo nobile ed illustre Consesso. (*Bravo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** Se non chiesi la divisione dell'articolo 24 separato in più paragrafi, io metterò ai voti l'articolo intero.

**BILLET.** Je demande la parole.

**PRESIDENTE.** Vous avez la parole.

**BILLET.** MM. L'art. 15 du 1<sup>er</sup> projet ministériel et l'art. 24 du nouveau projet établissent un impôt progressif sur les biens ecclésiastiques du 5, du 10, du 12, du 15, du 20, du 33, du 50 pour cent, selon les cas qui y sont énoncés. Or cet impôt sans exemple ne peut pas se concilier avec les principes de la justice, parce qu'il est exceptionnel. Il y avait autrefois des privilèges en faveur du clergé, on les a supprimés; on a demandé hautement l'égalité devant la loi; il s'y soumet; mais aujourd'hui on ne de-



mânde plus l'égalité devant la loi, on demande l'inégalité; ce n'est plus assez que les biens ecclésiastiques soient grevés d'impôts comme toutes les autres propriétés, on y ajoute l'impôt de main-morte comme première exception; maintenant on veut y ajouter encore une surtaxe énorme comme seconde exception.

Nous en appelons au Statut; le clergé ne doit pas être condamné à payer un impôt exceptionnel, parce que tous les régnicoles sont égaux devant la loi, parce que tous indistinctement doivent contribuer aux charges de l'État selon la mesure de leurs avoirs, parce que toutes les propriétés, sans aucune exception, doivent être respectées. Y a-t-il donc maintenant deux Statuts? Avons-nous deux Codes différents? Ne sommes-nous pas tous régis par les mêmes lois? Ajoutons à cela qu'au dessus du Statut constitutionnel il y a un autre statut plus ancien, plus invariable et plus sacré, qui ordonne aussi l'égalité devant la loi, le respect de la propriété, et l'égale répartition des impôts, c'est le droit naturel, contre lequel on ne prescrit pas.

On dit qu'on ne veut pas faire servir les biens ecclésiastiques à un usage temporel, mais seulement en faire une nouvelle répartition, en changer la destination, y trouver la somme de 928,412 francs destinée à payer les traitements du clergé, et le moyen d'améliorer la position des curés les plus pauvres.

Mais d'abord l'expression même de biens *ecclésiastiques* indique que ces biens appartiennent à l'Église; et si l'Église en a la propriété, c'est à elle aussi, et à elle seule, qu'il appartient d'en faire une nouvelle répartition et d'en changer la destination au besoin.

On ne veut pas les employer en usages temporels, et cependant on veut y prendre avant tout la somme de 928,000 francs, qui est bien certainement une dette, et probablement la plus ancienne dette des royales finances, surtout pour ce qui concerne la Savoie.

Je maintiens tout ce que j'ai avancé à ce sujet.

En 1793, lorsque le Gouvernement français a vendu tous les biens de l'Église, il a pris l'engagement de payer les traitements du clergé; il les a payés pendant plusieurs années au clergé constitutionnel; c'était bien certainement une dette alors.

Cet engagement a été renouvelé dans le Concordat de 1801; le Gouvernement français a payé cette dette chaque année jusqu'en 1815.

En 1815 cette obligation a dû ou rester à la charge de la France, ou être acceptée par notre Gouvernement.

Or, sans avoir besoin d'examiner les stipulations, le fait seul prouve que notre Gouvernement a consenti à s'en charger, puisqu'il s'en est acquitté depuis lors jusqu'aujourd'hui pendant l'espace de 40 ans.

Je persiste donc à dire que cette somme de 928,000 francs est bien réellement une dette du Gouvernement, et une dette à titre de justice.

On a dit, on a répété plusieurs fois dans cette enceinte, que le Gouvernement a un pouvoir suprême sur le temporel de l'Église.

J'avoue que je n'ai pas bien compris le sens de ces paroles. Veut-on dire par là que l'Église n'a pas le droit de posséder? Mais elle ne peut pas exister sans ce droit; elle ne peut pas exister sans avoir de quoi entretenir ses ministres, ses temples, ses autels. Veut-on dire que les biens de l'Église ne sont pas à l'Église? Mais ce serait une contradiction dans les termes. Incontestablement l'Église doit être considérée comme l'un des propriétaires

de l'État. Le Gouvernement a-t-il un pouvoir suprême sur les biens de toutes les familles de Turin? Sur les biens de toutes les familles de l'État? Non certainement; il doit gouverner; mais gouverner avec équité et tenir la balance égale sans partialité pour personne. Hé bien, il n'a donc pas non plus un pouvoir suprême sur les biens de l'Église; car il n'a pas plus de droits sur les biens de l'Église que sur ceux des autres familles. Il ne doit donc pas non plus faire payer plus d'impôts à l'Église et à un établissement ecclésiastique quelconque, qu'aux autres familles. Tous les régnicoles doivent contribuer à supporter les charges de l'État selon leurs avoirs.

On dit qu'on veut faire une nouvelle répartition et changer la destination des biens ecclésiastiques; mais ce changement de destination ne peut être fait aussi que par celui qui a le droit de propriété; c'est-à-dire, par l'autorité de l'Église.

Quand un homme établit un revenu pour une fondation, si l'œuvre fixée ne peut pas être exécutée, il a toujours été reçu que l'autorité ecclésiastique peut interpréter son intention, et employer ce revenu à une autre œuvre pie, la plus analogue possible à l'œuvre fixée. Les ordonnances qui régissent ces changements ont toujours été reconnues par les tribunaux. S'il s'agit d'une œuvre diocésaine et d'une somme peu élevée, ces changements se font par l'évêque; s'il s'agit d'une œuvre non dépendant du diocèse, ou d'une somme considérable, il faut recourir au St-Siège.

Or, quand une maison religieuse est supprimée, ses biens conservent la nature de biens ecclésiastiques; on le reconnaît bien dans le cas présent, puisqu'on dit qu'on ne veut pas les employer en usages temporels, mais seulement en faire une nouvelle répartition, et en changer la destination en faveur d'une autre œuvre pie. Toute la question se réduit donc à savoir si c'est à l'autorité ecclésiastique ou au pouvoir civil qu'il appartient de changer la destination des revenus ecclésiastiques. Or je soutiens que ce droit n'appartient qu'à l'Église, et que de tout temps c'est l'Église qui l'a exercé.

Pour les fondations diocésaines et peu importantes, cela est incontestable; c'est la pratique de tous les jours. Il doit en être de même pour les fondations plus considérables; l'usage constant le prouve. Dans les paroles que j'ai eu l'honneur de vous adresser, il y a quelques jours, je vous ai cité un grand nombre d'exemples qui n'ont point été contestés, par lesquels, depuis plus de cent ans, le St-Siège a disposé des biens de communautés supprimées, tantôt pour doter une église, tantôt pour venir au secours de l'État, auquel, dans l'espace d'environ 30 ans, il a cédé des biens ecclésiastiques pour plus de 114 millions. On reconnaissait bien alors qu'il n'appartient qu'à l'autorité de l'Église de changer la destination des biens ecclésiastiques. Pour obtenir ce changement de destination, comme pour obtenir la permission d'aliéner un immeuble ecclésiastique on présente une supplique au Pape; il accorde l'autorisation demandée par un bref, s'il le juge convenable; ce bref est présenté au *regium exequetur*. On peut en trouver des preuves nombreuses dans les registres du Gouvernement. C'est donc un usage constant et reconnu que le changement de destination et l'aliénation des biens ecclésiastiques est accordée par l'autorité de l'Église. C'est donc à l'Église aussi et à l'Église seule qu'il appartient d'en faire une nouvelle répartition ou de consentir un impôt exceptionnel.

On dit que le Gouvernement peut établir cette sur-

taxe par la même raison qu'il a déjà établi l'impôt de main-morte.

Il me semble qu'au contraire on devrait dire: le Gouvernement a déjà établi sur les biens de l'Église un impôt très-grave; un impôt dont le produit pourrait presque suffire à couvrir la dite somme de 928,000 francs. C'est bien assez; il ne faut pas l'autoriser à en établir encore un nouveau. Ensuite, l'impôt de main-morte était au moins fondé sur la raison plausible que les biens ecclésiastiques ne paient pas autant de droits de mutation que les autres propriétés. Mais il est évident que cette raison n'est pas applicable au cas présent. Cette surtaxe, sous quelques rapports qu'on l'envisage, n'est donc pas conforme aux principes de la justice.

Maintenant vous voyez, MM., quelle est notre situation; nous avons d'un côté l'offre de l'Épiscopat autorisé par le Chef de l'Église; de l'autre côté la surtaxe proposée par la Commission. L'offre de l'Épiscopat préparait les voies à un traité avec le St-Siège; il en montrait la possibilité; et ce qui est un plus grand avantage encore, il mettait toutes les consciences en sûreté; la surtaxe devenait licite du moment que le St-Siège y avait consenti en vertu de son autorité pontificale, comme il a ratifié les ventes des biens de l'Église en 1801. Un chargé d'affaires envoyé à Rome aurait facilement aplani les difficultés que les conditions pouvaient encore présenter.

Mais sans l'autorisation du St-Siège, la surtaxe proposée viole le droit de propriété, elle viole le Statut, elle viole le droit naturel. Elle est contraire aux principes de la justice, qui prescrivent l'égalité devant la loi et l'équitable répartition des impôts. En mon particulier, je suis profondément convaincu qu'on ne peut la voter sans encourir les censures portées par le St-Concile de Trente; je me fais un devoir de le rappeler et de voter contre tout l'ensemble du projet de loi.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Sauli.

**SAULI LUDOVICO.** Signori, dopo i discorsi dell'illustre maresciallo, e dopo le osservazioni a lui contrapposte dall'onorevole presidente del Consiglio, le mie parole debbono riuscire sommamente pallide. Ciò nondimeno ardisco proporre che i seminarii ed i convitti ecclésiastici destinati all'istruzione del clero siano liberati dalla quota di anno concorso istituita nell'articolo 24 che si trova ora in discussione.

Quando miro all'aumento delle cattedre nelle Università ed al numero che va tutti i giorni crescendo dei collegi nazionali, scorgo benissimo che il paese nostro, dotato ora di libere istituzioni, stima di dover badare più largamente alla pubblica istruzione, e quando getto gli occhi sui bilanci provinciali, divisionali e dello Stato, mi accorgo eziandio che la pubblica istruzione non è gratuita e ricerca spese assai gravi, delle quali per altro sono ben lungi dal rammaricarmi. Ma se l'istruzione è necessaria all'universale dei cittadini, essa lo è ancora maggiormente al clero incaricato di ammaestrarci tutti quanti nella conoscenza dei doveri che ci incombono, e d'indirizzarci particolarmente e di mantenerci sempre nell'esercizio e nel culto della virtù.

Voi sapete, o signori, che gli antichi i quali erano ordinati a libertà, badavano assai meglio all'educazione che non all'istruzione della gioventù, perchè loro importava assai d'aver ottimi cittadini, e sapevano che la libertà si mantiene là dove regna la virtù, e perisce dove essa vien meno. Sì, la virtù ci fa liberi; la vita scorretta conduce

necessariamente gli uomini alla peggiore di tutte le schiavitù, a quella della licenza e del vizio.

Veggio al § 5° dello stesso articolo che la condizione degli individui rinchiusi nelle case religiose non comprese nelle disposizioni dell'articolo 1°, non è per niente migliore di quella a cui si conducono i membri delle case colpite dall'articolo anzidetto, e che tanto nelle une, quanto nelle altre il numero dei digiuni andrà crescendo molto al di là di quello che viene loro prescritto dagli ordini del proprio istituto. Per dirla senza velo, come è il mio costume, parmi che la legge quale ci vien presentata non sia di gran lunga migliore che non quella proposta dal Ministero; di essa non si può dire, come anticamente di una altra produzione letteraria si è detto: *Oh mater pulchra, filia pulchrior!*

E sì che nei membri dell'odierno ufficio centrale non vien meno nè vastità di dottrina, nè acume d'intelletto, nè saviezza di calcolo; io sono il primo a riconoscerne in essi tutte queste doti, e mi compiaccio di rendere loro questo tributo di lode. Ma se io non fossi così innanzi negli anni, se mi restasse ancor ombra di vigore, crederei di fare opera veramente meritoria scrivendo un libro sulle competenze; vorrei impedire che l'esempio dei laici col frammischiarci troppo nelle cose della Chiesa servisse di pretesto e di scusa ai chierici che cercano d'ingerirsi più del dovere nelle mondane faccende; cercherei di mettere in onore l'antico adagio: *Quod medicorum est dicant medici, tractent fabrilia fabri.*

Ognuno dice che le riforme sono necessarie; ebbene si facciano, ma si facciano come per lo passato quasi sempre si fecero, di comune accordo con chi è investito di speciale, e, sia pur lecito il dirlo, di legittima competenza. La consuetudine negli individui diventa natura, nei popoli la consuetudine veste il carattere ed ha forza di legge.

Signori, io non voglio fare appello alle masse, ma non posso trattenermi dall'osservare che il tempo è nero, e forse l'avvenire lo renderà ancor più buio. Quando la terra trema sotto i piedi, ognuno cerca di rivolgersi al cielo ed il mezzo di corrispondenza tra la terra ed il cielo per noi cattolici è la Chiesa.

Cerchiamo di conservarcela amica. La prudenza e l'amore di noi stessi e delle odierne nostre condizioni ci porgono questo consiglio: ogni maniera di convenienza deve confortare eziandio la Chiesa ad abbracciarlo.

**DI COLLESNO GIACINTO.** La Commissione si unisce pienamente alle viste dell'onorevole preopinante quanto agli incoraggiamenti che esso vorrebbe dare all'insegnamento ecclésiastico, non che agli altri rami d'insegnamento.

Tuttavia essa non ha potuto far diversamente nelle circostanze attuali delle finanze, in cui trattasi soprattutto di provvedere a bisogni urgentissimi, quali sono quelli delle congrue da assegnarsi ai parroci.

Io non ho potuto esonerare interamente gli stabilimenti di educazione ecclésiastica da quella quota di concorso che viene imposta agli altri enti morali.

D'altronde, se l'onorevole senatore Sauli vuole esaminare la cifra colla quale ciascun seminarario è imposto, vedrà che essa è veramente moderata, mentre la cifra totale che ne risulta a beneficio della Cassa dalla quota loro assegnata porta un totale di 80 mila lire, che però ha un grave significato nelle circostanze attuali.

La Commissione però non dubita, anzi spera che quando la Cassa ecclésiastica si trovi in migliori circostanze, il Governo del Re avrà riguardo a sollevare gli enti morali

nel senso espresso dal senatore Sauli relativamente al favore di cui vengono a godere gli stabilimenti di educazione ecclesiastica.

**DI VESME.** Non sperando che possa essere ammesso l'emendamento proposto dal senatore Sauli, ad onta della approvazione indiretta datagli dall'onorevole preopinante, pel caso che le circostanze delle finanze fossero migliori, ne proporrei un altro meno largo, il quale non dubito che possa incontrare l'approvazione dello stesso ufficio centrale, ed è che invece che la gradazione della tassa è posta in ragione del reddito dei seminari, sia posta in ragione della popolazione della diocesi.

Il bisogno dell'educazione non è in ragione del reddito; secondo questo principio ne avverrebbe che alcuni seminari abbonderebbero, altri del tutto mancherebbero. Vi sono diocesi, le popolazioni delle quali ascendono a poco più di 20 mila anime, e ve ne sono altre, la popolazione delle quali è di parecchie centinaia di migliaia; pare adunque che non debbano essere messe tutte allo stesso livello.

A queste ragioni di convenienza ne aggiungerò un'altra che parmi di stretta giustizia, ed è dedotta dall'argomento principale che fu addotto in favore del presente articolo di legge.

Si disse che gli stabilimenti ecclesiastici non hanno per la natura stessa del loro istituto diritto ad altro che al puro necessario; che il superfluo dee essere dato agli altri stabilimenti ecclesiastici ed ai poveri, e che il Governo altro non fa che farsi ministro di questa distribuzione. Ma secondo è concepito ora quest'articolo, in molti casi la legge lascierebbe parte del superfluo, in altri torrebbe una parte del necessario direttamente contro lo scopo e l'intenzione del legislatore.

Spero adunque per questi motivi che anche l'ufficio centrale adotterà il principio che io propongo; rimettendomi del tutto alla proporzione che lo stesso ufficio centrale proporrà nel basare questa tassa secondo la popolazione.

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** L'ufficio centrale difficilmente potrebbe accettare in questo momento la proposta dell'onorevole senatore Vesme, giacchè non avrebbe nessuna base su cui redigere questo suo emendamento.

L'ufficio centrale non sa d'altronde se i redditi dei seminari che si tratta d'imporre siano veramente in proporzione della popolazione. In questo caso l'emendamento non sarebbe per nulla più equo di quello che possa esserlo il progetto.

Che la legge non riunisca tutte le perfezioni possibili, l'ufficio centrale non lo ha mai negato. Esso però crede che in questo come negli altri articoli non vi sia difficoltà nello adottare il sistema d'imporre i seminari dietro il loro reddito, e non vedrebbe come si potesse venire a condizioni molto diverse adottando il progetto del senatore Vesme.

Per altra parte farò osservare ancora che questo modo d'imporre i seminari ed anche gli altri enti morali è già stato pure adottato dall'onorevole senatore Colla e faceva parte di quel progetto, al quale forse la maggioranza del Senato era disposta ad accostarsi prima del rimando della proposta della minoranza per una nuova redazione.

**D'ANGENNES.** Se il Senato mi permette di dire due parole a favore dei seminari, gli farò presente che in questi tempi, principalmente coloro che abbracciano lo stato ecclesiastico, sono per la più parte poveri.

Sottometto questa considerazione al Senato onde voglia accordarle quell'accoglienza che crederà.

**PLANA.** Vorrei fare osservare che in due paesi, uno

ubertoso e l'altro non ubertoso, la rendita del vescovo sarà di gran lunga maggiore....

**PRESIDENTE.** Non si parla dei vescovi, ma dei seminari....

**DI VESME.** Opponeva il senatore Di Collegno che l'emendamento da me proposto non avrebbe ottenuto l'intento.

Io credo che questo provenga forse dal non averne io sufficientemente spiegato la portata. Io non propongo di unire le due porzioni, cioè quella basata sulla quota del reddito e quella sulla popolazione, ma di prendere per base la sola popolazione, dicendo cioè: per tutti i seminari nelle diocesi aventi una popolazione, per esempio, minore di 25 mila abitanti, si lascia ai seminari il reddito di tanto; per quelle la cui cifra totale della popolazione eccede il numero tale, la somma di reddito lasciata sarà alquanto maggiore e così di seguito; nel qual modo la tassa verrebbe ad essere direttamente in proporzione coi bisogni dei seminari.

Mi si oppone che l'ufficio centrale ora manca di dati.

In casi così gravi io credo che la risposta più naturale sarebbe di dire che se il legislatore manca di dati al momento di sancire la legge, deve attendere e procurarseli; ma forse non è neppure il caso secondo la mia proposta, perchè, ammettendo la disposizione nei termini da me enunciati, non si corre pericolo di torre a nessuno, nè di ledere alcun principio, nè alcun interesse; e forse la finanza avrebbe un vantaggio quasi eguale a quello che si ripromette dalla proposta della Commissione senza pregiudicare in modo vitale l'esistenza dei seminari delle diocesi maggiori.

**DI COLLEGGNO GIACINTO.** Io non credo che un'imposta che non agisce per nulla sui seminari aventi un reddito al disotto delle lire 10 mila possa credersi tanto lesiva degli interessi di questi stabilimenti.

Quanto poi al principio che voleva stabilire il senatore Vesme, posso ben ripetere che non credo che la cifra della popolazione sia in proporzione dell'entrata del seminario; io penso che vi possano essere dei seminari assai più ricchi in provincie meno popolate.

Inoltre credo che il reddito dei seminari non abbia a che fare col numero della popolazione; vi sono provincie ricchissime che hanno seminari poveri, e vi sono seminari ricchi in provincie poco popolate; per conseguenza è mio avviso che l'emendamento proposto dal senatore Vesme sarebbe in fondo assai meno equo, assai meno proporzionato all'entrata reale dei seminari di quello proposto dal Ministero e adottato dalla Commissione.

**BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Veramente il Governo vorrebbe poter veder tolta questa imposta, perchè si tratta di case dove vi è un'istruzione: ma una necessità costringe il Ministero ad insistere nella sua proposta, quella cioè d'imporre questa tassa, perchè senza di essa sarebbe difficile che si potesse ricavare quella somma che è indispensabile per il pagamento delle congrue ai parroci.

Tuttavia bisogna dire che questa imposta è molto mite, perchè sarebbe soltanto per l'eccedente la somma di lire 10 mila e non sarebbe che in ragione del 5 per 100 per le somme eccedenti le lire 10 mila alle 15 mila, ed il *maximum* sarebbe limitato al 15 per 100 quando il reddito oltrepassi le 25 mila lire.

Io poi riconosco che se si potessero conciliare insieme i due elementi del reddito con quello della popolazione, non direi della diocesi, ma degli stabilimenti, forse l'imposta sarebbe fondata sopra una base più equa, poichè realmente maggiore è il bisogno di un seminario quanto

è maggiore il numero delle persone che compongono questo stabilimento. Ma importerebbe assolutamente avere una norma dietro cui stabilire quale debba essere l'imposta in ragione del numero maggiore o minore degli alunni del seminario; perciò io credo che sarebbe entrare nell'incerto e nel vago, quando si volesse tener conto altresì di questi dati.

Osservo poi che la mancanza di questi elementi non può dar luogo a grandissimi inconvenienti, poichè quando si tratta di una diocesi molto popolata, e quando si tratta di seminarii i quali debbono contenere molti alunni, ordinariamente non vi è un seminario solo, ma due o più; per cagion d'esempio, nella diocesi di Torino vi sono più seminari come pure in quella di Novara.

Quindi quand'anche non si tenga conto di tali elementi, credo che non potranno verificarsi tutti quegli inconvenienti citati dal senatore Vesme, perciò prego il Senato di non volersi fermare sopra quest'emendamento.

**PRESIDENTE.** Per lasciar campo al Senato di tener conto delle due proposte fatte all'articolo 24 dai signori senatori Ludovico Sauli e Vesme....

**DI VESME.** (*Interrompendo*) La mia proposta non essendo stata accettata dalla Commissione, io la ritiro.

**PRESIDENTE.** Allora si terrà conto soltanto della proposta del senatore Sauli Ludovico.

Propongo al Senato di voler votare l'articolo 24 sino al § 2° inclusivamente.

Chi così vota, voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Nel § 3° che ora viene in votazione il signor senatore Sauli propone la cancellazione della parola *seminarii*.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

Chi approva che si tolga dal § 3° della legge la menzione di *seminarii*, sorga.

(Il Senato rigetta.)

Avendo il senatore Vesme ritirato il suo emendamento, non ho che a mettere ai voti i successivi paragrafi, coll'ultimo alinea dell'articolo 24....

**PLEZZA.** Io propongo che nell'alinea 5°, dove si dice: *dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento dei religiosi*, si aggiungano le parole: *nati nello Stato*; perchè altrimenti mi pare che sarebbe affatto illusorio lo sperare un prodotto qualunque da questa disposizione; stantechè se è lecito alle case religiose conservate di chiamare dall'estero quella quantità che credono di religiosi per compiere il numero che è necessario per il consumo di tutto intero il loro reddito, mai si potrà ricuavare alcun utile che torni a sollievo dei parroci.

Se invece si limita il numero dei religiosi da mantenersi, e per i quali si deve pagare la pensione di lire 500 ai nati nello Stato, allora si potrà sperarne qualche utile. Senza di questo emendamento resta quasi illusorio l'effetto di questa legge.

**BATAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Io pregherei il senatore Plezza a non insistere su questo emendamento, poichè non vedo che realmente il numero dei religiosi forestieri sia molto grande; perciò....

**PLEZZA** (*Interrompendo*) Possono chiamarne.

**BATAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Ma si parla di quelli che attualmente esistono.

**PLEZZA.** Perdoni; se io ho ben capito, nella legge si

dice: « Sarà consegnato annualmente il numero dei membri delle case religiose. »

Io me ne appello al signor ministro, se quando negli ordini conservati sia lecito chiamare dei forestieri in numero illimitato e metterli in nota come facienti numero tra gli abitanti della casa religiosa ed aventi perciò diritto alla pensione, io chiedo se può avanzare qualche reddito imponibile a favore dei parroci poveri, e se non diventa affatto illusoria l'imposta che si ha in animo di ricuavare da questo articolo.

**BATAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Ora non si parla se non di quelli che esistono. Quanto a coloro che hanno ancora a venire, il Governo, sorvegliando, può vedere se si eccede nel numero. Del resto ha altri mezzi per far argine a che non si possano accrescere queste pensioni a danno della Cassa ecclesiastica.

**PLEZZA.** Io ritiro il mio emendamento stante queste dichiarazioni date dal signor ministro del modo in cui debba intendersi e si farà eseguire la legge.

**DE CARDENAS.** Domando la parola. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DE CARDENAS.** Pare che le tribune non abbiano piacere che io parli; dunque tacerò. (*Si mette a sedere*)

**PRESIDENTE.** No, parli. Mi confido che le tribune saranno rispettose e savie per lasciare che la parola sia libera agli oratori.

**DE CARDENAS.** Credo che vi sia una *claque* organizzata, e dirò che so fino dove vanno a reclutarsi i *claqueurs*.

Domando che o dal Senato o dall'ufficio della Presidenza si faccia un'inchiesta.

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri.** Io prego l'onorevole senatore....

**DE CARDENAS.** Non dirò mai, e non dissi che sia il Ministero.

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri.** Lo dicono i giornali.

**DE CARDENAS.** (*Interrompendo*) Non l'ho mai letto sopra alcuno.

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri.** Siccome questa mozione coincide con accuse portate da giornali, io prego l'onorevole senatore De Cardenas di proseguire in questa via ed indicare al Senato o, se vuole, al Ministero dove s'organizzi questa *claque*; ed egli può rendersi certo che il Ministero saprà reprimere questa *claque*, come saprà reprimere qualunque disordine che si tentasse contro la legge.

**DE CARDENAS.** Ora vengo al discorso che voleva fare sulla proposizione dell'onorevole Plezza.

**BATAZZI, ministro di grazia e giustizia.** (*Interrompendo con vivacità*) Poichè l'onorevole senatore De Cardenas ha mossa questa accusa, io credo che sia necessario che egli faccia la sua denuncia, e che il Senato ordini l'inchiesta nel modo indicato. Quest'accusa pesa sul Ministero ed è necessario si esaurisca.

**DE CARDENAS.** Io ho protestato non avervi incluso il Ministero e di non saper nulla di esso. Io so che il Ministero è composto di persone troppo onorate per ricorrere a siffatti mezzi. Io lo protesto di nuovo, rispetto i ministri e mantengo quello che ho detto.

**PRESIDENTE.** Debbo domandare se il senatore De Cardenas persiste nella domandata inchiesta.

**DE CARDENAS.** Toccherà all'ufficio della Presidenza il decidere se voglia farla.

**PRESIDENTE.** Se lascia tale deliberazione all'arbitrio della Presidenza, il caso è diverso.

**DI SAN MARTINO.** Il rispetto che ci dobbiamo noi e le gallerie è reciproco; penso quindi che, essendosi lanciata una parola, si debba proseguire a darne la prova.

*Alcuni senatori.* L'ordine del giorno! (*Rumori crescenti*)

**PRESIDENTE.** Il senatore De Cardenas ha dichiarato che se ne rimetteva al buon giudizio della Presidenza; riconosce cioè la convenienza di intendersi col Governo circa le misure convenienti a prendersi per reprimere ogni tentativo che tendesse a distruggere la libertà della parola; ciò fa che il Senato non ha alcuna cosa a deliberare.

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri.** Prego l'ufficio della Presidenza di voler aderire alla domanda dell'onorevole senatore De Cardenas, ed insistere sull'inchiesta onde avverare se questa gravissima colpa fu commessa; ed ove ciò venga a risultare, pregherò l'ufficio della Presidenza a volerla denunziare al Governo onde esso possa far applicare ai colpevoli la legge in tutta la sua severità.

**PRESIDENTE.** Non dovendo quest'incidente aver seguito, la parola spetta di nuovo al senatore De Cardenas.

**DE CARDENAS.** Mi si dice in questo momento che il senatore Plezza abbia ritirato il suo emendamento.

**PRESIDENTE.** È vero.

**DE CARDENAS.** L'osservazione che voleva fare è che, anche senza escludere i forestieri, quella tassa terminerà sempre per riescire alla fine dei conti di piccolissima rendita. Non credo dovermi estendere di più a questo riguardo non rimanendo cosa su cui discutere dopo ritirata la proposizione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il rimanente dell'articolo, cioè quanto rimane per portare l'articolo 24 al suo compimento.

Chi approva, sorga.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo intero.

Chi lo ammette, voglia levarsi di nuovo in piedi.

(È approvato.)

« Art. 25. La quota di concorso come sovra imposta sarà fissata e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalla legge del 23 maggio 1851. »

(È approvato.)

« Art. 26. Nel caso previsto dall'articolo 15, la Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica proporrà al Governo le disposizioni opportune per la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e degli archivi. Proporrà pure la destinazione a darsi ai detti oggetti ed ai libri, tenendo conto dei bisogni delle pubbliche scuole e specialmente dei collegi nazionali.

« I provvedimenti che emaneranno in proposito saranno fatti con decreti reali pubblicati nel giornale ufficiale del regno. »

(È approvato.)

Ora è il luogo qui di discutere e di votare sull'aggiunta che il senatore Giulio fin dalla seduta di ieri faceva all'articolo 1° della legge, in quella parte cioè che lascia all'arbitrio del Ministero l'elenco delle case colpite dalla disposizione della presente legge, e che l'aggiunta vorrebbe che fosse circondato da maggiori guarentigie.

Prego il senatore Giulio di dar lettura della sua aggiunta.

**GIULIO.** Io ho spiegato abbastanza nella tornata di ieri lo scopo dell'aggiunta che mi riserbava di proporre al Se-

nato; non ho altro da aggiungere salvo che di enunciare i termini della medesima.

L'alinea dell'articolo 1° stabilisce che l'elenco delle case colpite dalla disposizione di questa legge sarà pubblicato con decreto reale contemporaneamente alla presente legge.

L'aggiunta quindi sarebbe così concepita:

« Questo decreto emanerà, sentito prima il parere del Consiglio di Stato. »

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Osserverei all'onorevole senatore Giulio se veramente non si potrebbe in forza di quest'aggiunta imporre un'obbligazione legale al Governo di consultare il Consiglio di Stato senza sconvolgere la parte già votata dall'articolo 1°. Non può esservi obbligazione legale in forza di quest'aggiunta, che allorquando fosse prima sanata e promulgata la legge.

Ora invece, secondo l'alinea dell'articolo 1°, l'elenco deve essere pubblicato contemporaneamente alla sanzione della legge, perciò sarebbe impossibile che vi fosse un'obbligazione legale; e stando ai termini in cui trovasi espresso l'articolo 1°, non vi sarebbe che un'obbligazione puramente morale, l'obbligo cioè che avrebbe il Ministero di assecondare un voto del Parlamento.

Io a questo riguardo non ho alcuna difficoltà di dichiarare che rimanendo sempre in facoltà del Governo di consultare il Consiglio di Stato quando si tratta di qualche decreto, di qualche provvedimento, esso assume l'impegno di consultarlo intorno agli ordini che debbono considerarsi compresi nell'articolo 1°.

Se l'onorevole senatore Giulio è pago di questa mia dichiarazione, mi pare che si possa passare alla votazione della legge senz'altro.

**GIULIO.** Io confesso che non metterei molta importanza a che l'obbligo di consultare il Consiglio di Stato fosse espresso nella legge.

Il signor ministro mi oppone che la legge non può avere effetto prima di essere pubblicata, e che questo parere dee essere preso necessariamente prima che la legge si pubblichi, e che per conseguenza l'aggiunta non avrebbe forza legale.

A questi argomenti io non so che opporre, giacchè escono affatto dalla sfera de' miei studi; per conseguenza mi limito a dire che non ritiro l'emendamento, perchè credo importante che questa clausola s'includa nella legge; la maggioranza del Senato ne farà giustizia.

**MARILLI.** I membri del Consiglio di Stato che fanno parte della Commissione credono di tutta convenienza lo astenersi dal discutere e dal votare questo incidente.

**PRESIDENTE.** Io debbo porre ai voti l'aggiunta fatta, alla quale parmi che il Ministero abbia aderito, non nel senso che possa convenientemente essere introdotta nella legge, ma in quanto che assume la responsabilità di compiere il desiderio del senatore Giulio.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia.** Io ho dichiarato che, anche senza questa aggiunta, il Governo prendeva impegno di consultare il Consiglio di Stato, e che perciò non fa nemmeno difficoltà a che quest'aggiunta venga introdotta nell'articolo 1°; osservai però che essa non può aver portata maggiore di quello che abbia la dichiarazione che rinnovo al Senato di consultare al riguardo il Consiglio di Stato, perchè non potrebbe nascere da questa aggiunta un'obbligazione legale, salvo sconvolgendo l'articolo 1°, il quale porta che il decreto reale si pubblicherà contemporaneamente alla legge.

Vede dunque il signor senatore Giulio che si cadrebbe

in una grande contraddizione, quindi sarebbe meglio prescindere da questa aggiunta. Se però egli insiste, io non ho difficoltà che venga inserita, giacchè tornerà allo stesso.

**PRESIDENTE.** Dopo la dichiarazione del senatore Giulio non posso prescindere dal provocare il voto del Senato sull'ammissione o non della sua aggiunta.

Chi approva l'aggiunta proposta dal senatore Giulio, sorga.

(Il Senato rigetta.)

Prima di passare allo squittinio della legge, devo pregare i signori senatori a voler domani convenire nella nostra aula per dar corso alle leggi che ancora rimangono a discutersi; leggi delle quali si sono già da più giorni distribuiti i rapporti.

Io debbo confidare che i signori senatori vorranno concorrere con qualche frequenza a queste discussioni e mi dorrebbe estremamente che si potesse togliere argomento di una frequenza straordinariamente minore, per dire che la sola qualità delle leggi è quella che dà norma ed eccitamento alla nostra assiduità, e che la cura delle altre leggi forse di uguale importanza è meno sentita dalla gran parte dei senatori.

Io confido dunque che domani vi sarà una congrega la quale sia al di là del numero legale.

**COLLI.** A che ora?

**PRESIDENTE.** Alle due.

**DELLA TORRE.** Quali sono le leggi a discutersi?

**PRESIDENTE.** Sono tre, cioè la legge sulla formazione del catasto stabile, di cui da più giorni si è distribuito il rapporto; quella relativa alla facoltà alla provincia di Savona di eccedere nel 1855 il limite dell'imposta; e finalmente la legge per l'autorizzazione di maggiori spese in aggiunta al bilancio del 1855.

**CAVOUR, presidente del Consiglio dei ministri.** Domando la parola.

Io unisco la mia alla voce del signor presidente, onde pregare il Senato di voler dar passo alla legge sul catasto, la di cui importanza è conosciuta sicuramente da tutti i membri del Senato; legge che fu presentata per la prima volta or son due anni, che subì una lunga serie di vicissitudini e formò l'oggetto di lunghe discussioni nell'altro ramo del Parlamento, e che ove non fosse votata in questa sessione, sarebbe forse rimandata ad epoca indeterminata e con danno gravissimo dello Stato e con sommo dispiacere, io credo, delle popolazioni.

**PRESIDENTE.** Io annunzio perciò che l'ordine del giorno per domani alle due pomeridiane sarà la legge sul catasto stabile; indi verranno le altre già avanti menzionate.

Si passerà ora allo squittinio segreto.

**ALFIERI.** Credo che essendo state introdotte variazioni nel testo della legge, sarebbe il caso, a tenore dell'articolo 54 del regolamento, di darne lettura.

**PRESIDENTE.** Io ne darò lettura in quanto che ho tenuto conto delle variazioni che si sono operate.

La legge è così concepita:

« Art. 1. Cessano di esistere quali enti morali riconosciuti dalla legge civile le case poste nello Stato degli ordini religiosi, i quali non attendono alla predicazione, all'educazione od all'assistenza degli infermi.

« L'elenco delle case colpite da questa disposizione sarà pubblicato con decreto reale contemporaneamente alla presente legge.

« Art. 2. Cessano parimenti di esistere come enti morali a fronte della legge civile i Capitoli delle chiese collegiate,

ad eccezione di quelli aventi cura d'anime od esistenti nelle città la cui popolazione oltrepassa 20 mila abitanti.

« Art. 3. Cessano ancora di essere riconosciuti i benefici semplici i quali non hanno annesso alcun servizio religioso che debba compiersi personalmente dal provvisto.

« Sorgendo questione se un beneficio semplice sia compreso fra quelli colpiti dal presente articolo, essa verrà decisa dai tribunali.

« Art. 4. I beni ora posseduti dai corpi ed enti morali contemplati negli articoli precedenti verranno applicati alla Cassa ecclesiastica da stabilirsi a termini della presente legge, salvo in ordine ai benefici le speciali disposizioni stabilite negli articoli 20 e 21.

« L'Amministrazione della Cassa prendendone possesso procederà ad inventario sì degli stabili che dei crediti e rendite di ciascun stabilimento, chiamando a prestarvi il rispettivo loro contraddittorio i capi od amministratori delle case ed i possessori e patroni dei benefici.

« Si farà pure nello stesso inventario un'indicazione delle passività e dei pesi, ed una sommaria descrizione degli effetti mobili più preziosi secondo il regolamento che verrà a tal fine stabilito.

« Art. 5. La Cassa ecclesiastica ha esistenza distinta e indipendente dalle finanze dello Stato.

« Art. 6. L'amministrazione della Cassa è affidata al direttore generale del debito pubblico col concorso di un Consiglio speciale.

« Questo Consiglio sarà composto dello stesso direttore generale, il quale lo presiederà, dell'economista generale dei benefici vacanti, il quale ne sarà membro nato, e di cinque altri membri nominati dal Re sulla proposta del ministro di giustizia ed affari ecclesiastici.

« Il bilancio, il conto ed i contratti da farsi saranno deliberati dal Consiglio. Gli altri atti di amministrazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio spetteranno al direttore generale suddetto, il quale avrà a tal fine sotto i suoi ordini i funzionari governativi dei vari rami secondo il regolamento che verrà approvato con decreto reale, sopra proposta da concertarsi tra il ministro degli affari ecclesiastici e quello delle finanze.

« Art. 7. Saranno al rimanente applicabili all'amministrazione della Cassa ecclesiastica le regole e cautele stabilite dalle leggi vigenti in ordine agli istituti di carità, riservate però al ministro di giustizia ed affari ecclesiastici le attribuzioni conferite da dette leggi al dicastero dell'interno, ed omesse quelle delle intendenze generali.

« Art. 8. Una Commissione di sorveglianza composta di tre senatori e tre deputati eletti annualmente dalle rispettive Camere e di tre altri membri nominati dal Re sulla proposta del ministro di giustizia ed affari ecclesiastici avrà l'alta ispezione delle operazioni della Cassa.

« Il presidente di questa Commissione sarà designato dal Re fra i suoi membri.

« La Commissione rassegnerà annualmente al Re una relazione sullo stato della Cassa e sulle operazioni che ebbero luogo entro l'anno. Tale relazione sarà stampata, distribuita alle due Camere e pubblicata nel giornale ufficiale del regno.

« Art. 9. I membri attuali delle case contemplate nell'articolo 1°, i quali furono in esse ricevuti prima della presentazione di questa legge al Parlamento, continuando a far vita comune secondo il loro istituto negli edifici ora occupati da essi, od in quegli altri chiostri, che, sentita l'Amministrazione della Cassa ecclesiastica, verranno a tal

fine destinati dal Governo, riceveranno dalla Cassa medesima un annuo assegnamento corrispondente all'attuale rendita netta dei beni ora posseduti dalle case rispettive, con che non ecceda la somma annua di lire 500 per ogni religioso o religiosa professa, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

« Ognuna delle comunità così composte avrà in godimento insieme all'edificio di sua residenza il giardino ed altre dipendenze del medesimo comprese nella clausura.

« Art. 10. Il calcolo della rendita netta per effetto dell'articolo precedente sarà ragguagliato sulla media dell'ultimo decennio. Per comporre la rendita netta saranno diffalcate anche le spese di manutenzione e ristauro dei conventi, ed ogni qualunque peso e tributo.

« Art. 11. Quando venissero concentrati insieme i membri di due o più case religiose, l'assegnamento da corrispondersi alla comunità sarà ragguagliato sulla base stabilita pei membri della casa più agiata.

« Non saranno mai concentrati insieme religiosi d'ordini diversi, o soggetti a diversa regola.

« Art. 12. L'amministrazione della Cassa ecclesiastica potrà aumentare l'assegnamento corrispondente al mantenimento dei laici o converse, quando ciò riconosca consigliato per circostanze di tempo e di luogo, purchè non ecceda in alcun caso le lire 360 per ciascun individuo.

« Art. 13. Le singole comunità potranno, ove d'uopo, ammettere nuovi laici o converse in surrogazione di quelli che d'or innanzi mancassero per morte, od altrimenti, purchè il numero di tali servienti in ciascun stabilimento non ecceda il terzo dei professi.

« Art. 14. In ogni caso di morte, o di secolarizzazione di religiosi professi, e parimenti quando uno di essi abbandoni la vita monastica, o passi in monastero estero, la quota di mantenimento dei superstiti nella stessa comunità sarà accresciuta del terzo di quella di cui godeva il religioso che lasciò vacante il suo posto, con che però l'assegnamento fatto alla comunità non possa mai oltrepassare la somma di lire 700 per ogni professo.

« Art. 15. Quando i religiosi di un ordine colpito dall'articolo 1° non possano più essere convenientemente concentrati in numero almeno di sei, la Cassa ecclesiastica dovrà, sulla loro istanza ammettere ciascun religioso a godere fuori del chiostro della seguente annua e vitalizia pensione a carico della Cassa medesima, cioè:

Ogni religioso professo:

- Lire 800 se avrà compiuta l'età d'anni 70,
- Lire 700 se quella d'anni 60,
- Lire 500 se quella d'anni 40,
- Lire 400 se quella d'anni 30,
- Lire 240 se avrà meno di 30 anni.

Ogni religiosa professa:

- Lire 800 se avrà compiuti gli anni 70,
- Lire 700 se avrà compiuti gli anni 60,
- Lire 600 se avrà compiuti gli anni 50,
- Lire 500 se avrà meno di 50 anni.

« I servienti dell'uno e dell'altro sesso, i quali avranno emesso voti semplici, ed avranno prestato servizio da dieci anni, avranno diritto ad una pensione di lire 300 se avranno compiuta l'età di anni 40, di lire 240 se saranno di un'età minore.

« Art. 16. Ad eccezione delle disposizioni espresse negli articoli precedenti, nulla s'intenderà innovato nella condizione individuale dei religiosi contemplati nell'articolo 1°

a fronte delle leggi dello Stato, anche in riguardo alla questua per parte delle case degli ordini mendicanti.

« Art. 17. Non ostante la disposizione dell'articolo 1° i membri delle case religiose le quali cessano di essere riconosciute come enti morali potranno fare in comune gli atti necessarii per provvedere alla loro sussistenza ed al servizio del culto, e per quest'effetto saranno rappresentati dai rispettivi capi religiosi secondo le regole del loro istituto.

« Art. 18. Quando un religioso, che appartenga ad un ordine possidente, e sia rimasto nel chiostro in virtù dell'articolo 9, ottenga la legittima sua secolarizzazione, avrà diritto a conseguire dalla Cassa ecclesiastica un'annua sovvenzione eguale ai due terzi della somma cui corrispondeva al momento della sua uscita la sua quota individuale dell'assegnamento fatto alla comunità in virtù dello stesso articolo 9.

« Art. 19. Noi casi previsti dagli articoli 15 e 17, i religiosi che avranno pagato una determinata somma pel loro ingresso nell'ordine avranno il diritto di scegliere tra la pensione o sovvenzione di cui in detti articoli, od una pensione vitalizia, regolata sul capitale sborsato in ragione della loro età, a norma della tabella annessa alla presente legge.

« Art. 20. I canonici attuali delle Collegiate colpite dall'articolo 2 riceveranno dalla Cassa ecclesiastica, vita durante, un'annua somma corrispondente alla rendita netta dei beni già spettanti all'ente morale della Collegiata, con che continuino a soddisfare ai doveri ed ai pesi già inerenti sì alla corporazione, che agl'individui, e paghino il contributo di cui all'articolo 24. Quando alla Collegiata, o ai singoli canonici sia affetta un'abitazione, essi continueranno pure a goderne.

« La rendita netta dei beni sarà pure in questo caso desunta dalla media dell'ultimo decennio.

« Art. 21. Gli investiti dei benefici semplici contemplati nell'articolo 3 godranno, vita durante, dell'usufrutto dei beni componenti la dote dei medesimi, purchè continuino pure ad adempierne i doveri e sopportarne i pesi oltre il contributo di cui all'articolo 24.

« Art. 22. A quelli però fra i canonici o beneficii che siano di patronato laicale o misto si applicheranno le seguenti norme:

« La proprietà dei beni si devolverà a coloro che avranno il diritto di patronato al momento della pubblicazione della presente legge, se non che nei casi di patronato misto la porzione che toccherà al patrono ecclesiastico s'intenderà pure devoluta alla Cassa ecclesiastica.

« Se il patronato attivo si troverà separato dal passivo, i beni saranno divisi tra il patrono attivo ed il passivo.

« Allorchè si estinguerà l'usufrutto come sovra riservato agli attuali provvisti, i patroni laicali pagheranno alla Cassa ecclesiastica in ragione del valore dei beni devoluti a ciascuno una somma eguale al terzo del valore stesso.

« Cessato l'usufrutto, l'adempimento dei pesi inerenti al beneficio passerà a carico della Cassa ecclesiastica, e perciò verrà prelevata a favore di questa una porzione di beni corrispondente all'ammontare dei pesi stessi. I patroni potranno anche evitare questo prelevamento di beni pagando alla Cassa ecclesiastica per l'adempimento dei pesi un capitale equivalente.

« Art. 23. Quando le chiese dei conventi e delle Collegiate, od altre annesse a benefici dianzi contemplati, non possano più essere uffiziate dai religiosi, canonici o beneficiari cui

ne inculca attualmente il dovere, e non possano più per loro mezzo adempersi le pie fondazioni, sarà provveduto a spese della Cassa ecclesiastica all'uffiziatura di dette chiese ed all'adempimento delle fondazioni suddette.

« Art. 24. Le rendite della Cassa ecclesiastica, dopo soddisfatti i diversi obblighi imposti alla medesima dagli articoli precedenti, saranno esclusivamente applicate ad usi ecclesiastici, nell'ordine di preferenza che segue, cioè :

« 1° Al pagamento ai parroci delle congrue e supplementi di congrue, che si stanziavano a carico dello Stato anteriormente all'anno 1855.

« 2° Al pagamento delle somme che saranno necessarie per il clero dell'isola di Sardegna, in dipendenza dell'abolizione delle decime.

« 3° A migliorare la sorte dei parroci che non hanno una rendita netta di lire 1,000.

« Art. 25. Per meglio e più efficacemente provvedere agli usi ecclesiastici indicati nella presente legge, è imposta sugli enti e corpi morali in appresso designati a favore della Cassa ecclesiastica una quota di annuo concorso nei modi e nelle proporzioni seguenti :

« § 1° Abbazie, benefizi canonicali e semplici, sagrestie, opere di esercizi spirituali, santuari e qualunque altro beneficio o stabilimento di natura ecclesiastica od insergente al culto, non compreso nei paragrafi seguenti, sopra il reddito netto di qualunque specie o provenienza eccedente le lire 1,000 in ragione del 5 per cento sino alle lire 5,000, in ragione del 12 per cento dalle lire 5,000 sino alle 10,000, e finalmente in ragione del 20 per cento sopra ogni reddito netto maggiore.

« § 2° Benefizi parrocchiali, nella stessa proporzione, partendo però soltanto dal reddito netto eccedente le lire 2,000.

« § 3° Seminari, convitti ecclesiastici e fabbricerie, sopra il reddito netto eccedente le lire 10,000 sino alle lire 15,000 in ragione del 5 per cento, dalle lire 15,000 fino alle lire 25,000 in ragione del 10 per cento, e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni reddito maggiore.

« § 4° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del reddito netto sopra la somma eccedente le lire 18,000 quanto ai primi, e le lire 12,000 rispetto agli altri; ed in ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 30,000 quanto ai primi, e lire 20,000 rispetto agli altri.

« Questa ultima quota di annuo concorso non avrà però

luogo se non se a misura che le sedi arcivescevoli e vescovili si renderanno vacanti.

« § 5° Case religiose d'ambo i sessi non comprese nelle disposizioni dell'articolo 1°, la quota determinata nel § 1° sopra ogni eccedenza di reddito netto che possa risultare dopo detratta dallo stesso reddito la spesa di mantenimento dei religiosi della casa in ragione di annue lire 500 per ogni professore o novizio, e di lire 240 per ogni laico o conversa.

« Sarà consegnato annualmente all'Amministrazione della Cassa ecclesiastica il numero degli uni e degli altri.

« Art. 26. La quota di concorso come sovra imposta sarà fissata e riscossa sulle basi e nei modi prescritti dalla legge del 23 maggio 1851.

« Art. 27. Nel caso previsto dall'articolo 15, la Commissione di sorveglianza della Cassa ecclesiastica proporrà al Governo le disposizioni opportune per la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e degli archivi. Proporrà pure la destinazione a darsi ai detti oggetti ed ai libri, tenendo conto dei bisogni delle pubbliche scuole, e specialmente dei collegi nazionali.

« I provvedimenti che emaneranno in proposito saranno fatti con decreti reali pubblicati nel giornale ufficiale del regno. »

**PRESIDENTE.** Non do lettura della tabella, perchè ha fatto materia di minuta osservazione, e non credo vi possa essere occorso alcuno sbaglio nella stampa di essa.

Si passa allo scrutinio segreto.

Prego i signori segretari di far l'appello nominale.

**DI VERONE.** (Allorchè viene pronunciato il nome del senatore Aporti.) Il senatore Aporti m'incaricò di avvertire il Senato che ieri ed oggi per motivi di malattia non potè intervenire alle nostre adunanze.

Risultato della votazione:

Votanti . . . . .	95
Voti favorevoli . . . . .	53
Voti contrari . . . . .	42

(Il Senato adotta.)

(Prolungati fragorosissimi applausi da tutte le tribune.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.